SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

659ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del presidente SPADOLINI
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

SUL PROCESSO VÉRBALE

PRESIDENTE ..... *Pag.* 5
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 5

CONGEDI E MISSIONI 6

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia» **(3167)** *(Relazione orale):*

PRESIDENTE ..... *Pag.* 6 e *passim*
MURMURA *(DC), relatore* 6, 10
CABRAS *(DC)* 8
* RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 11, 12

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 13
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 13
* RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 14

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643» **(3173)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

CAPPELLI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 15, 24
FORTE *(PSI)* 16
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 17, 30
* SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . 24
BERTOLDI *(Com.-PDS)* 28

SENATO

Composizione 33

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 34
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 34

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti» **(3179)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

LEONARDI *(DC), relatore* 35
BEORCHIA *(DC)* 39
* SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . 40
CISBANI *(Com.-PDS)* 65
AGNELLI Arduino *(PSI)* 66
SANESI *(MSI-DN)* 66

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3167:

DELL'OSSO *(PSI)* 80
* RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 81, 84
BERNARDI *(DC)* 82
MURMURA *(DC), relatore* 83
PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 84
* GALEOTTI *(Com-PDS)* 85

Nuova assegnazione 86

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202:

PRESIDENTE 87

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990» **(3197)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

* GRANELLI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 87

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989» **(3198)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

ACHILLI *(PSI), relatore* 89

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990 e del Protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991» **(3199)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

ACHILLI *(PSI), relatore* 90

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990» **(3200)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

ACHILLI *(PSI), relatore* 92
BOFFA *(Com-PDS)* 93
PIZZO *(PSI)* 95

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con Allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990» **(3201)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

ACHILLI *(PSI), relatore* 96
VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 97
ORLANDO *(DC)* 99

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988» **(3202)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

* GRANELLI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 100
VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 101

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dei Protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987» **(3203)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

ACHILLI *(PSI), relatore* 102

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3167.

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri»:

* MURMURA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 104, 116
SIGNORI *(PSI)* 104, 118
RASTRELLI *(MSI-DN)* 104
DELL'OSSO *(PSI)* 105
* RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 106, 116
MAFFIOLETTI *(Com.-PDS)* 115
* GALEOTTI *(Com.-PDS)* 117

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 120

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 120

Annunzio di presentazione 120

Presentazione del testo degli articoli 121

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmissione di documenti 121

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documenti 121

GOVERNO

Trasmissione di documenti 121

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

POZZO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei sollevare un problema che riguarda il fatto che il calendario dei lavori che ieri è stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo e discusso in Aula prevede la possibilità che si discutano disegni di legge che erano già in discussione presso la Camera dei deputati. Questo è normale che si preveda, mentre meno normale trovo che qui abbiamo gli stampati addirittura di disegni di legge che formalmente non esistono presso questo ramo del Parlamento. Non ci sono; tra l'altro, sono disegni di legge che, una volta giunti in Senato, dovranno essere esaminati dalle Commissioni. Non mi sembra questo il modo!

PRESIDENTE. Senatore Libertini, non si tratta dei documenti che formeranno oggetto del dibattito: documenti che non vi sono ancora, perchè i due disegni di legge non sono stati trasmessi dalla Camera dei deputati. Si tratta degli stampati relativi agli atti della fase precedente della procedura, messi a disposizione degli onorevoli senatori esclusivamente per documentazione e informazione. Non di altro.

LIBERTINI. Ho capito, signor Presidente, ma la verità è che si è predisposto tutto come se dovessimo discutere un disegno di legge che non si sa neanche se sarà approvato dalla Camera dei deputati. È una questione che volevo risultasse a verbale.

PRESIDENTE. Sono stati forniti degli strumenti di informazione e di conoscenza. Non si è fatto altro, per cui non capisco l'osservazione.

LIBERTINI. Si è fatto talmente dell'altro, signor Presidente, che addirittura, cautelativamente, mi sono iscritto a parlare su un disegno di legge che non c'è.

PRESIDENTE. Allo stato, infatti, non esiste e, se non ci sarà, naturalmente non lo si potrà discutere.

LIBERTINI. Le procedure, però, sono le procedure! Si deve aspettare che il messaggio venga trasmesso dalla Camera nei tempi normali e seguire tutta la procedura. Non si può dare nulla per scontato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sicuramente. Non abbia dubbio che la procedura verrà regolarmente seguita.

Con queste precisazioni, non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Covi, Pagani Antonino, Pieralli, Pisanò, Vecchietti, Vetere.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fioret e Rubner, a Bonn, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge

«Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia» (3167) *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia».

La Commissione ha terminato soltanto ieri i propri lavori ed è autorizzata a riferire oralmente.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, con il decreto-legge n. 9 che ieri sera la Commissione ha esaminato, concludendo una valutazione iniziata già da tempo, vengono

ampliati e rafforzati, in realtà in misura modesta rispetto alle esigenze da tutti avvertite e condivise, gli organici delle Forze di polizia, nonchè quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Quello che ad avviso della Commissione ha maggior valore, perchè attuativo di un principio ripetutamente sostenuto e contenuto anche nella legge n. 121 di riforma della Polizia di Stato, è il fatto che vengano aumentati gli organici dei cosiddetti supporti amministrativi, di quel personale, cioè, che consentirà il trasferimento a veri e propri compiti di polizia di agenti della Polizia di Stato, di sovrintendenti, di ispettori, oggi distratti da tali mansioni per svolgere altre attività all'interno dei vari uffici.

Il decreto-legge prevede altresì la possibilità di utilizzare per questi ampliamenti degli organici le graduatorie di concorsi già espletati, assumendo candidati risultati idonei, con uno scaglionamento, ai vari livelli, delle assunzioni nelle forze di polizia, nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza.

In Commissione abbiamo ritenuto il decreto-legge meritevole di attenzione, anche perchè avevamo (sia in Commissione che in Aula) sollecitato più volte il Governo a questo adempimento; e nella stessa legge finanziaria è previsto un finanziamento da destinare, appunto, a questa spesa.

Approviamo soprattutto – lo abbiamo approvato in Commissione – l'aumento degli organici di questi impiegati amministrativi, ricordando come l'Aula del Senato, esaminando altro provvedimento, ne avesse aumentato di 3.000 unità l'organico, che poi la Camera dei deputati ridusse a 666. Questo a dimostrazione dell'intendimento e della coerente risposta del Governo alla volontà del Senato di raggiungere questo obiettivo.

Vi sono però alcune norme, come l'articolo 5, su cui il relatore manifesta talune perplessità e vorrebbe maggiore chiarezza da parte dell'onorevole Sottosegretario. Infatti, con l'articolo 5 si consente alle società che gestiscono gli aeroporti di affidare in concessione i servizi di controllo e di vigilanza degli impianti a dei privati, fermo restando che i compiti di polizia, di controllo e di sorveglianza debbono comunque far capo alla Polizia di Stato. Il relatore comprende questa esigenza; tuttavia, a meno che non siano fornite adeguate ulteriori motivazioni (non rintracciate nè rintracciabili, a suo avviso, nella relazione che accompagna il disegno di legge), vorrebbe avere qualche chiarimento per sapere come, perchè e quali vantaggi, in termini operativi, si otterrebbero sotto il profilo numerico, affidando in concessione a dei privati quei servizi.

Vi è invece consenso sugli altri articoli e anche – starei per dire soprattutto – sul finanziamento di un nuovo programma di infrastrutture, di impianti e di attrezzature tecnico-logistiche, comprendendo in queste anche l'acquisizione di immobili; ciò consentirebbe una loro immediata fruibilità per farne caserme decenti per le Forze di polizia.

La parte che attiene ai vigili del fuoco, in realtà, è modesta: 325 unità di personale amministrativo e 1.087 unità per quanto attiene alle dotazioni organiche dei capi-reparto, dei capi-squadra e dei vigili.

Tutto questo insieme di norme e di disposizioni consentirà certamente una migliore utilizzazione e una maggiore presenza sul territorio di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. Ciò ha determina-

to e determina anche l'esigenza di una revisione dei relativi organici in termini più concreti; per questo il relatore si è permesso di sottoporre all'attenzione dei colleghi dell'Aula un emendamento tendente a conferire al Governo una delega a predisporre una serie di norme che possano dare una migliore disciplina, una migliore organizzazione e un migliore ordinamento (non giuridico, nè economico, ma relativo alla distribuzione interna) a queste Armi.

È stato poi presentato, onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, dal collega Dell'Osso un emendamento tendente ad attribuire un'indennità ai vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè al vice comandante dell'Arma dei carabinieri ed al comandante della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 121, credo debba essere estesa anche ai vice direttori della polizia penitenziaria e al vice direttore del Corpo forestale dello Stato.

Questa indennità - sull'emendamento mi rimetto al parere del Governo, che ha certamente una visione più globale e complessiva della materia - può determinare disappunto e censure sotto un certo profilo fondati, in quanto si vengono a creare posizioni strane nei confronti dei direttori generali non solo dello stesso Ministero dell'interno, come pure del Capo di gabinetto, ma anche di altri Ministeri e reparti delle forze di polizia. In questo senso credo di interpretare il parere della Commissione; vorrei che l'Assemblea si esprimesse su questo emendamento tenendo conto anche degli aspetti negativi e moltiplicatori di benefici o di ulteriori richieste che l'accoglimento di tale norma potrebbe determinare.

Questo decreto-legge, approvato all'unanimità nel testo presentato dal Governo, risponde all'esigenza di potenziare gli organici delle forze di polizia e di dotarle di più adeguate strumentazioni tecniche e logistiche, come pure di migliori sedi. Il relatore formula un fervido ringraziamento per l'impegno, la diligenza e il sacrificio che le forze di polizia pongono in essere in questo difficile momento della vita del paese e invita il Governo, lo stesso Parlamento e le forze culturali e sociali ad essere vicini ad esse, apprezzandone la funzione e condividendone gli obiettivi nella difficile battaglia contro la criminalità e il terrorismo, che negli ultimi tempi hanno raggiunto livelli veramente insopportabili e non solo nelle cosiddette regioni a rischio.

Con queste motivazioni, raccomando all'Aula del Senato l'espressione di un voto favorevole sull'intero provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Murmura per la sua esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, il provvedimento al nostro esame di fatto è la diretta conseguenza della nuova strategia di contrasto della criminalità sul territorio, di una nuova articolazione dei servizi investigativi e anche della definizione di forme più efficaci di coordinamento recentemente predisposte (dopo l'approvazione da parte del Parlamento, in questi

ultimi tempi, di provvedimenti significativi) in materia di ordine pubblico e di azione di contrasto della criminalità.

Non appartengo al numero, ancora troppo folto, di coloro i quali ritengono i problemi dell'ordine pubblico riducibili sempre ad un dato quantitativo e che ad ogni evento tragico e drammatico, ad ogni offensiva della grande criminalità, o anche rispetto alla diffusione della microcriminalità invocano più polizia e più carabinieri, un aumento di organici, quasi un paese occupato militarmente dalle forze dell'ordine. È vero comunque che le nuove strategie, le diversificazioni, le nuove articolazioni pongono anche problemi di aumento degli organici e questo disegno di legge provvede in tal senso.

Ma l'aumento degli organici non è il solo problema. Giustamente il provvedimento al nostro esame si preoccupa anche di aumentare le dotazioni infrastrutturali, di dotare le forze dell'ordine di tecnologie avanzate e sofisticate, così come sofisticata è oggi la grande criminalità. Si tratta di strumenti e di strutture adeguate cui si deve accompagnare una specializzazione sempre maggiore. Penso al crimine finanziario, al peso che la finanza e l'economia criminale hanno nelle vicende di mafia che riguardano tutto il paese. Di fronte a tali aspetti non era sufficiente dotare il paese di forze di contrasto: occorreva dotarlo di uomini capaci, per esempio, di seguire i flussi finanziari, il movimento dei capitali illeciti che ha bisogno di sofisticate consulenze e che si prodiga nei mercati finanziari, addirittura seguendo le linee internazionali del traffico di capitali. Sono necessarie adeguate specializzazioni su questo fronte ed in tal senso assume rilievo fondamentale la preparazione delle forze dell'ordine, accanto agli aspetti strutturali e a quelli relativi all'organico.

L'aumento di organici previsto dal provvedimento in esame è contenuto ed equilibrato, ben calibrato tra la Polizia, i Carabinieri e la Guardia di finanza. Questo equilibrio è corretto ed appare giusto continuare a fare riferimento ad una compresenza sul territorio delle varie forze dell'ordine. Le soluzioni affrettate, prospettate nel desiderio di semplificare problemi articolati e complessi, magari invocando una polizia unica, vanno rimosse; infatti, come sempre accade, le soluzioni più facili non sono nè le più razionali, nè le più utili. Esiste un patrimonio di esperienza e di specializzazione; esiste una tradizione delle diverse forze dell'ordine che rappresenta una ricchezza nell'azione di contrasto istituzionale nei confronti della criminalità e che credo vada mantenuta pur apprezzando tutte le forme di coordinamento, soprattutto quelle che risalgono alla responsabilità politica del titolare del Dicastero dell'interno, che è il vero responsabile della politica dell'ordine pubblico nel nostro paese di fronte al Parlamento e all'opinione pubblica.

Il provvedimento si preoccupa anche di recuperare a compiti operativi il personale utilizzato in attività burocratico-amministrative, prevedendo conseguentemente un aumento degli organici nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno. Si tratta di un'iniziativa quanto mai opportuna, dato che non ha senso impiegare come dattilografi o come personale di concetto forze e corpi destinati a compiti delicati e specialistici. L'attuale situazione è del tutto irrazionale e costituisce, peraltro, una mortificazione della stessa professionalità degli appartenenti alle Forze dell'ordine.

Come dicevo poc'anzi, non vogliamo un'occupazione territoriale da parte delle forze dell'ordine, che a torto viene talora invocata: desideriamo un servizio efficiente, snello, moderno, collocato dalla parte dei cittadini, immerso nella vita collettiva. Oggi, da questo punto di vista, non partiamo da zero: la professionalità delle forze dell'ordine in questi anni è sicuramente migliorata. È finita l'epoca della militarizzazione: a dieci anni dalla rifoma del 1981, siamo molto lontani da quel modello di polizia che costituiva il destino dei giovani meridionali privi di altri sbocchi professionali. La dimostrazione è che all'ultimo concorso per agenti di polizia si sono presentati, per poche migliaia di posti, 200.000 giovani di tutte le regioni d'Italia, procurando peraltro non pochi problemi organizzativi e appesantendo anche l'*iter* del concorso stesso. Ma se ciò ha provocato disagio e dilazioni dei termini di espletamento del concorso, non vi è dubbio che è il segno che oggi la polizia non è vista come un'ultima spiaggia nel campo della ricerca di un'occupazione, ma come un servizio efficiente, che può attrarre l'attenzione, l'interesse e l'impegno dei giovani.

Oggi la polizia e le forze dell'ordine in genere concorrono ad un disegno di pace sociale e cooperano al mantenimento di una società più civile, di una convivenza possibile. I problemi dell'ordine pubblico e della sicurezza saranno sempre problemi di grande spessore nella vita di un paese; lo sono in relazione alla mafia, ma non si tratta soltanto di mafia e di grande criminalità organizzata. Se pensiamo alle aree metropolitane, alla sacche di depressione e di disagio sociale, alla difficile convivenza multietnica nelle grandi aree metropolitane, alla frequenza con cui assistiamo ai *raids* della sottocultura contro la solidarietà, allo scatenamento di istinti aggressivi (mediati anche da una predicazione di movimenti politici che non sono contrastati con efficacia neanche dalla grande stampa e dalla cultura corrente), a questo quadro di disagio e di disordine, ci rendiamo conto che la necessità di avere forze dell'ordine all'altezza di questi compiti è importante e riguarda la crescita e la tenuta complessiva della nostra società.

Vivere in una società complessa sarà sempre più difficile. Gli strumenti che prepariamo (e questo è il perfezionamento degli strumenti che abbiamo predisposto in questa legislatura) giovano ad attrezzare più adeguatamente lo Stato democratico, a governare meglio le difficoltà e la complessità della situazione. Sono questi i motivi del voto favorevole e dell'apprezzamento del Gruppo della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, il consenso manifestato dall'unico intervenuto nella discussione generale mi esime da una replica che non saprei a chi fare. Quindi, anche per l'economia dei lavori, la ringrazio, ma non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha predisposto ed il Parlamento ha approvato numerosi disegni di legge e anche alcuni decreti-legge. Basterebbe ricordarne schematicamente soltanto alcuni: dalla modifica della legge Rognoni-La Torre all'importante legge sulla droga; dalla nuova legge sui sequestri di persona a quella sullo scioglimento dei consigli comunali inquinati dalle organizzazioni mafiose; dalla legge per contrastare la criminalità organizzata a quella sulle nuove norme per gli appalti e per la trasparenza della pubblica amministrazione; dalla legge sulla DIA (la cosiddetta FBI italiana) alla legge sulla superprocura ed infine al provvedimento attualmente all'esame del Parlamento concernente le estorsioni, vale a dire la cosiddetta legge antiracket.

Si tratta di una serie di provvedimenti, varati dal Governo e approvati dal Parlamento nel giro di ventiquattro mesi, che manifestano l'impegno concreto del Governo e del Parlamento per contrastare la criminalità organizzata. Non vi è dubbio però, onorevoli colleghi, che queste norme possano trovare concreta attuazione nella misura in cui vi sia un potenziamento delle risorse umane e dei mezzi a disposizione delle forze dell'ordine; ed è questo l'obiettivo che intende realizzare il disegno di legge. Esso, onorevoli colleghi, è composto di quattordici articoli, ripartiti in tre capi. Il Capo I reca disposizioni relative all'aumento degli organici del personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della guardia di finanza; il Capo II prevede norme concernenti le modalità di determinazione ed attuazione di un programma pluriennale di interventi finalizzato all'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti, nonchè all'acquisizione di mezzi tecnico-logistici con cui attrezzare meglio le tre forze di polizia; infine, il Capo III prevede l'aumento degli organici e il potenziamento delle risorse tecnico-logistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È questo il contenuto del provvedimento nella sua schematica essenzialità.

Il relatore nella sua esposizione ha accennato anche ad un emendamento presentato dal senatore Dell'Osso, che è stato sostanzialmente accolto dalla Commissione bilancio. La Commissione bilancio ha formulato...

LIBERTINI. Scusi, onorevole Sottosegretario, è stato presentato soltanto questo emendamento?

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Ci sono anche altri emendamenti presentati dal relatore e qualche emendamento di carattere tecnico presentato dal Governo.

LIBERTINI. Sarebbe stato bene avere un chiarimento su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Per il momento non sono stati distribuiti, ma si sta lavorando per questo. Nel caso in cui dovessimo passare alla discussione di merito dei singoli punti prima che siano stati distribuiti i testi, sospenderemo brevemente la seduta. Su questo non c'è dubbio.

LIBERTINI. Appunto.

* RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per la verità, devo ricordare al senatore Libertini che i due emendamenti più significativi erano già stati distribuiti, sia pure informalmente, in sede di Commissione, cosicchè i membri della Commissione affari costituzionali erano già a conoscenza del loro contenuto.

Il Governo apprezza la sostanza dell'emendamento presentato dal senatore Dell'Osso, ma non può non far propria l'osservazione che sul merito è stata avanzata dalla Commissione bilancio. In altri termini, il senatore Dell'Osso propone che per alcune importanti figure del Dipartimento della pubblica sicurezza, e comunque preposte al coordinamento della lotta alla criminalità organizzata, sia prevista una particolare indennità. Il Governo condivide questa impostazione; tuttavia, facendo propria l'osservazione della Commissione bilancio, rileva che, per evitare successivi effetti di trascinamento, questa norma dovrebbe essere applicata eventualmente - come ha correttamente sostenuto il relatore - anche alla figura del vice direttore della polizia penitenziaria, ma non al responsabile delle foreste del Ministero dell'agricoltura (perchè in tale Ministero non esiste la figura del vice direttore a quel livello), nè ad altre figure professionali.

GALEOTTI. Questa figura si può sempre creare.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Galeotti, questa figura non esiste, per cui evitiamo di crearla.

Soprattutto, occorre evitare che una norma in sè e per sè valida debba determinare delle sperequazioni tali per cui, ad esempio, un direttore generale potrebbe percepire meno di quanto percepisca un vice direttore generale. Il Governo si permette di avanzare questa osservazione, rimettendosi comunque alle risultanze della discussione in Aula.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho concluso la mia replica ed interverrò brevissimamente sui vari emendamenti che sono stati presentati. Tuttavia, non posso esimermi dal ringraziare la Commissione affari costituzionali, il suo presidente, senatore Elia, il senatore Murmura, per la sua relazione, il senatore Cabras e tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, che hanno partecipato alla discussione su questo disegno di legge di conversione del decreto-legge e che hanno dato la propria adesione perchè il provvedimento potesse venire rapidamente approvato dal Parlamento, consapevoli che l'aumento degli organici delle forze dell'ordine e le maggiori attrezzature logistiche a loro disposizione consentiranno un'azione più incisiva e più completa dello Stato contro la criminalità organizzata in genere e particolarmente contro la criminalità organizzata di stampo mafioso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente.

POZZO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime il proprio nulla osta, a condizione - nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione - che venga inserita una norma grazie alla quale all'onere

risultante come differenza tra la spesa a regime e la spesa prevista per il 1994 si fa fronte, nell'esercizio 1995, con corrispondente riduzione del *turnover* del personale interessato dal provvedimento in esame del Ministero dell'interno.

Quanto poi all'emendamento a firma del senatore Dell'Osso, la Commissione esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza, pur rilevando l'opportunità che la Commissione di merito valuti se tale norma finisca con l'avere riflessi di carattere ordinamentale».

La 5ª Commissione permanente ha successivamente espresso il seguente ulteriore parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 esprime parere contrario per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento. Infatti il primo emendamento opera una delega, che prevede revisione delle tabelle del personale, senza la prescritta copertura in sede di legge di delega, così come prescritto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Il secondo emendamento incrementa il numero degli alti ufficiali, senza quantificazione nè copertura».

PRESIDENTE. Per effetto dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente potrebbero rendersi necessarie votazioni mediante procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Sospendo la seduta per dieci minuti, affinchè possano essere distribuiti i testi degli emendamenti in esame.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 10,55).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, poichè la 5ª Commissione permanente sta esaminando gli emendamenti dal punto di vista dell'eventuale loro onerosità finanziaria, ritengo opportuno invertire l'ordine del giorno, passando alla discussione del disegno di legge n. 3173, in modo da riprendere l'esame del disegno di legge n. 3167 successivamente, disponendo di tutti gli elementi necessari.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, noi stiamo discutendo un decreto-legge: interrompiamo la discussione per passare ad un altro decreto-legge?

PRESIDENTE. Perchè, è vietato?

LIBERTINI. No, ormai qui è tutto normale, ma mi sembra un po' anomalo.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma non è tutto normale. Quanto da me proposto non penso sia vietato. Mi sembra perlomeno ragionevole, per economizzare un po' i nostri tempi di lavoro, procedere in questo modo. Non prenderemo nel frattempo alcuna decisione, ma l'alternativa sarebbe quella di sospendere nuovamente la seduta e attendere il parere della 5ª Commissione permanente. Guadagnare un po' di tempo discutendo il decreto-legge relativo all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, credo che sia positivo. Io ritengo anzi che sia necessario ed opportuno.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, prendo atto del fatto che la Commissione bilancio sta esaminando gli emendamenti. Poichè è già stata data lettura del parere della Commissione sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, vorrei pregare la Presidenza – non so se questa mia richiesta sia rituale – di invitare la Commissione bilancio ad esaminare il contenuto vero ed essenziale di questi due emendamenti. Come rappresentante del Governo, vorrei infatti sottolineare che si tratta di emendamenti che non comportano oneri aggiuntivi rispetto alla relazione della Ragioneria generale dello Stato, allegata agli atti del provvedimento. Potrebbe apparire, signor Presidente, che l'aumento di due generali dei carabinieri possa comportare un aumento di spesa, il che non è perchè, nell'ambito dei finanziamenti che sono stati determinati, questo aumento dell'onere di spesa era stato già esplicitamente previsto.

Ad ogni modo, per evitare ogni dubbio interpretativo, potremmo proporre un emendamento nel senso di premettere, al comma 1 dell'emendamento 1.0.2, laddove si dice: «Il numero massimo degli ufficiali...», le parole: «Nell'ambito dell'aumento di cui all'articolo 2, il numero massimo...», facendo quindi rientrare il provvedimento nell'ambito dell'aumento previsto dal provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, lei capirà che un giudizio di merito su quanto lei ha detto non può essere espresso dal Presidente dell'Assemblea. La pregherei quindi di prospettare la questione, anche con riferimento alla modifica da lei testè annunciata, alla 5ª Commissione permanente, in modo che lei, come proponente di questo emendamento, potrà sostenere questa tesi.

Questa mi sembra una ragione di più per iniziare la discussione sul disegno di legge n. 3173, anche perchè la 5ª Commissione permanente avrà bisogno del tempo necessario per valutare le proposte contenute negli emendamenti.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della

disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643» (3173) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

CAPPELLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame, di cui si chiede la conversione in legge, è stato adottato dal Governo per apportare alcune significative e opportune modifiche alla legge 18 novembre 1991, n. 363, di conversione del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, in materia di INVIM decennale straordinaria.

In sostanza il Governo ha recepito istanze, richieste e osservazioni emerse in occasione dell'esame del già citato decreto-legge n. 299, convertito, come è noto, a seguito della apposizione della questione di fiducia. A mio avviso c'è stata un'attenta valutazione dell'insieme delle proposte emerse in quella sede e il Governo ha apportato alcune equilibrate modifiche alla disciplina dell'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Queste modifiche – ripeto – consentono di eliminare inconvenienti che si erano evidenziati senza alterare le previsioni di gettito effettuate. Infatti, il minor gettito derivante dall'applicazione del presente provvedimento dovrebbe lasciare inalterata la previsione effettuata nel decreto-legge n. 299 del 1991 in considerazione degli ampi margini di cautela adottati nella relazione tecnica di tale decreto-legge.

Entrando nel merito del provvedimento, che consta di soli due articoli, osservo che all'articolo 1 vengono anzitutto escluse dall'INVIM straordinaria le unità immobiliari, a destinazione speciale o particolare, classificate nei gruppi catastali D e E con evidente vantaggio del comparto produttivo interessato per quanto riguarda il gruppo D. Con una modificazione apportata al testo governativo, la Camera dei deputati, in sede di conversione, ha esteso la medesima esclusione agli immobili compresi nello stato attivo di società dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991. Sono altresì dichiarate esenti dall'INVIM decennale le aree assoggettate a vincoli preordinati alla espropriazione o a vincoli che comportino la

inedificabilità; gli immobili di proprietà di istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza destinati agli usi istituzionali delle stesse alla data del 31 ottobre 1991; gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività sindacali da parte delle imprese al pari di quelli utilizzati dai sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Il provvedimento, inoltre, prevede che nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta superi il 4 per cento del valore finale dell'immobile i soggetti obbligati, con esclusione delle società con capitale superiore a 50 miliardi di lire e delle società o enti che esercitano attività di assicurazione e di intermediazione creditizia e finanziaria, possono effettuare il pagamento in due rate, con un primo versamento a titolo di acconto pari al 4 per cento del valore finale dell'immobile, e con una seconda rata, scadente il 18 dicembre 1992, con gli interessi nella misura annua del 9 per cento.

Un'ulteriore modifica al testo governativo apportata dalla Camera dei deputati in sede di conversione ha precisato che agli effetti dell'applicazione nel 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si considerano tempestivi la dichiarazione presentata o il versamento eseguito oltre il termine del 20 dicembre 1991 ma entro il 24 dicembre dello stesso anno; si considerano inoltre regolari i versamenti effettuati fino alla data medesima al concessionario anzichè all'ufficio del registro e viceversa.

Conformemente al mandato ricevuto dalla Commissione, il relatore invita l'Assemblea ad approvare il provvedimento in esame, tenuto conto anche della straordinaria necessità e dell'urgenza di corrispondere alle giuste richieste dei soggetti interessati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, desidero esprimere molto brevemente il consenso del nostro Gruppo ed in particolare il mio, anche in sede tecnica, nei confronti della conversione di questo decreto-legge, che consente agli operatori economici una opportuna dilazione in tema di adempimenti fiscali – assai consistenti – relativi all'anticipo dell'INVIM per valori che superino il 4 per cento del valore finale indicato. Siamo soddisfatti anche per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di questo esonero; ci rammarichiamo che, per motivi connessi alla scadenza dei lavori parlamentari e alla delicatezza di una operazione di reiterazione di un decreto-legge, non sia possibile inserire tra gli esoneri anche quello in favore delle camere di commercio, sul quale in Commissione avevo presentato a nome del Gruppo socialista un emendamento, che non intendo reiterare in Aula proprio per evitare di creare intralci ad un provvedimento che ci si augura sia sollecitamente approvato in modo da consentire la certezza in materia tributaria, che è sempre molto importante.

Cogliamo l'occasione per raccomandare che si dia luogo al più presto ad un provvedimento che assicuri questo esonero che dal punto di vista sistematico è assolutamente logico e la cui mancanza certamente crea difficoltà ad una istituzione che già soffre di notevoli squilibri finanziari a causa della disparità tra le entrate che le sono

consentite e le spese che ha il dovere di sostenere nell'interesse dell'economia di mercato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Libertini. Ne ha facoltà.

Presidenza del presidente SPADOLINI

* LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto esprimere una osservazione di metodo. Noi stamattina ci accingiamo a convertire in legge un decreto-legge che modifica un decreto-legge precedente, come ha detto il relatore. E non è un decreto-legge di 8 mesi fa, bensì risale a novembre. Questo dà già l'idea del modo di legiferare.

Aggiungo di più. Come ha detto correttamente il relatore e come spiegava con molta chiarezza il collega Forte, questo decreto-legge realizza delle modifiche – mi riferisco agli esoneri – che sono ragionevoli, ma che non sono stati scoperti oggi; non è vero che solo oggi, improvvisamente, il paese, il Parlamento, gli esperti si accorgono che almeno queste modifiche vanno introdotte. Il senatore Forte poco fa ha accennato ad altre modifiche; ma anche di queste si era parlato in occasione del precedente decreto-legge. Non intendo sollevare affatto un problema formale, ma certo sussiste il dubbio se il Senato possa decidere due volte: prima nel senso di respingere un emendamento, poi convertendo un decreto-legge che incorpora quell'emendamento. Sono cose che si sapevano, si sarebbe potuto provvedere: non lo si è fatto perchè il Governo si è chiuso per ragioni che non riguardavano il merito, ma il metodo, perchè si era nel periodo in cui si stava definendo la magica manovra economica che dovrebbe far conseguire una riduzione del *deficit* presunto di 60.000 miliardi, il che in realtà non avverrà affatto, una manovra finanziaria che è stata approvata senza copertura. Allora, per motivi di fretta, per correre comunque, il decreto-legge è stato approvato non tenendo conto delle osservazioni che pure erano emerse. Di qui la necessità di un altro decreto-legge per correggere il primo. In questo va ricercato un primo motivo di dissenso serio, di dissenso forte dei senatori di Rifondazione comunista. Di fatto siamo ormai ridotti a legiferare tramite decreti-legge. Il Governo ne presenta a pioggia, proponendo misure che dovrebbero essere adottate con legge ordinaria, e addirittura reitera decreti-legge già presentati, o che modificano precedenti decreti-legge. Il Parlamento è così ridotto a una cassa di registrazione, ha perso la sua funzione primaria; in materie delicate e importanti deve legiferare sotto la coazione di un decreto-legge su cui grava un elemento indiretto di fiducia del Governo, che poi spesso diventa un elemento diretto in tempi che sono anomali, nella più grande delle confusioni. Abbiamo potuto anche constatarlo poco fa, in sede di discussione del decreto-legge che riguarda le forze di polizia, la cui discussione è stata interrotta a causa dell'inversione dell'ordine del giorno. Un decreto-legge presentato qui stamattina – oggi stiamo assistendo al festival dei decreti-legge – viene improvvisamente

modificato con emendamenti di sostanza tali da indurre il Senato a sospenderne la discussione e a procedere all'inversione dell'ordine del giorno. Si tratta di un modo di legiferare assurdo, non degno di un paese civile. E io dico che è al di fuori dello spirito e della lettera della Costituzione italiana. Questo è il primo ordine di considerazioni che noi intendevamo svolgere.

In secondo luogo, ho già accennato prima che le misure concretamente inserite in questo testo sono misure, per così dire, migliorative o, per usare un altro termine più adeguato dal mio punto di vista, «depeggiorative»; per un provvedimento sbagliato si cercano delle attenuazioni. Gli esoneri, la questione del limite per i valori che superano il 4 per cento sono, come dire, un tentativo di depeggiorare un decreto che noi abbiamo già giudicato negativo. Quindi io non avrei motivi di opposizione alle modifiche, che certo appaiono ragionevoli. Devo però deplorare grandemente che non siano state inserite prima e che si sia adottato questo metodo assolutamente assurdo. E tuttavia preannuncio che noi non potremo votare a favore; non voteremo neppure contro, ma non voteremo a favore, perchè questo depeggioramento si applica pur sempre a un decreto che noi abbiamo combattuto.

Credo sia giusto in questa occasione richiamare i motivi complessivi della nostra opposizione al decreto, perchè ciò giustifica il fatto che, pur considerando le norme che esso reca depeggiorative e pertanto non opponendoci alle stesse, non possiamo dare un voto favorevole per le ragioni generali che ora richiamerò.

Tali ragioni sono di due ordini. Il primo ordine riguarda la manovra finanziaria come si è venuta configurando attraverso i provvedimenti approvati in questi mesi. In sostanza il Governo, il Parlamento ed il paese si sono trovati davanti ad una situazione di cui tutti conoscono la straordinaria pesantezza: un debito pubblico, che ormai supera il prodotto interno lordo, che va oltre 1.400.000 miliardi e tende ad avvitarsi in modo incredibile determinando oneri per soli interessi pari a 150.000 miliardi; e un disavanzo previsto per il 1992 che va verso i 180.000 miliardi, per cui si impone la necessità di una manovra di rientro.

Noi abbiamo tante volte osservato in quest'Aula, e i fatti ci hanno dato via via ragione, che se si fosse voluto aggredire questo problema (come noi abbiamo sempre chiesto perchè il risanamento finanziario dello Stato non è problema che appartiene ad una forza politica, ma a tutto il paese e particolarmente a noi che sappiamo quanto il mancato risanamento ricada sulla testa dei lavoratori, cioè su quella forza sociale che noi intendiamo rappresentare e difendere in modo particolare) lo si sarebbe dovuto affrontare imboccando delle vie dirette. Infatti tutti sanno che dal punto di vista del prelievo fiscale, cioè della struttura del prelievo, abbiamo una situazione assolutamente anomala; al contempo, dal punto di vista della struttura della spesa, abbiamo una situazione altrettanto anomala. Quindi, indipendentemente dalla lotta per il risanamento finanziario, sarebbe giusto correggere la struttura delle entrate e quella delle uscite; a nostro avviso, correggendo tali strutture secondo logica, giustizia e secondo i criteri di una sana amministrazione, si può anche contribuire a ridurre il *deficit* statale. Questo è stato il nodo della discussione sui provvedimenti finanziari.

Noi abbiamo una struttura del prelievo fiscale anomala perchè ormai questo è superiore da uno a due punti a quello degli altri paesi europei e perchè – nell'ambito di un prelievo così pesante – ci sono ceti, categorie e cittadini che sopportano interamente il peso del prelievo fiscale e quindi sono gravati in misura ormai soffocante e ci sono viceversa cittadini che sopportano il prelievo fiscale in maniera ridotta o nulla. È stato detto ripetutamente, e provato, che in Italia, su cento lire di reddito, il lavoratore dipendente e il pensionato ne pagano mediamente quarantadue, mentre il reddito da capitale è tassato per ventuno lire. Sappiamo che ormai le tasse pagate dai lavoratori dipendenti e dai pensionati sostengono i tre quarti dell'intero bilancio dello Stato; correlativamente abbiamo una straordinaria evasione ed elusione fiscale: abbiamo sentito delle stime in cui si parla di 100.000-120.000 miliardi. (*Commenti del senatore Leonardi*).

Vedo che il collega allarga le braccia perchè è difficile quantificarla; però si sa che è enorme.

LEONARDI. Ognuno dice la sua.

LIBERTINI. Si badi che questa evasione fiscale ha due origini: da un lato c'è la frode, cioè il tentativo da parte di molti cittadini di sottrarsi al dovere fiscale. Questo è certo e di ciò abbiamo avuto anche alcune manifestazioni incredibili, talune addirittura coreografiche. Ricordo un episodio dell'anno scorso; la Guardia di finanza tentò un *blitz* (su questi *blitz* ho molti dubbi) a Porto Cervo sulle imbarcazioni, che provocò una clamorosa fuga, per cui lo Stretto di Bonifacio fu colorato da navi che fuggivano in Corsica per sottrarsi all'accertamento della Finanza – ed erano vascelli a due ponti, del valore di miliardi –. Fu «presa» solo la coda di questo corteo da parte della Finanza, ma quelle poche navi, ripeto del valore di miliardi, appartenevano a cameriere o a defunti. Dopo due giorni la flotta tornò in Italia: la Finanza aveva fatto il suo dovere e quindi non ripetè l'indagine. Il fatto era vistoso, trattandosi di una flotta di grandi evasori fiscali con nome e cognome: il Gran Pavese che navigava nello Stretto di Bonifacio!

L'evasione fiscale come frode, quindi. È un fenomeno diffuso generalmente – per carità! –, anche perchè – l'ho sottolineato più volte – quanto più il Fisco è oppressivo e ingiusto, tanto più stimola l'evasione, che ad un certo punto diventa strumento di difesa. È comprensibile che un piccolo artigiano abbia la tentazione di evadere, dal momento che, se pagasse per intero, il Fisco finirebbe per incidere in modo crudele sulle sue ridotte entrate. E queste evasioni per «legittima difesa» – diciamo – si cumulano e fanno muro con le evasioni totali, massicce (perchè in realtà poi c'è chi evade perchè i proventi derivano da attività illegittime e non tassabili). Questo è un paese largamente illegale, ci sono grandi attività illegali i cui proventi sono oscuri e non tassabili.

C'è poi un'evasione – che forse è più corretto definire sottrazione di risorse al Fisco – di cui il Ministro delle finanze – gliene do atto – ha parlato più volte. E do atto al Ministro delle finanze di aver compiuto anche qualche tentativo per modificare la situazione; tentativo peraltro troppo limitato e spesso non coronato da successo (qui in quest'Aula):

mi riferisco alla sottrazione di risorse al Fisco derivante dalla giungla delle agevolazioni fiscali. Vi è un'enorme giungla, un bosco, che consente a tante categorie di cittadini di ridurre il loro dovere verso il Fisco legalmente, mentre altri cittadini non hanno questo ombrello e pagano tutto.

LEONARDI. Abbia fiducia, senatore Libertini, con il nuovo segretario generale tutte le cose saranno messe a posto.

LIBERTINI. Il nuovo segretario generale rappresenta uno scandalo. Visto che c'è stata questa interruzione, mi si consenta di dire che la norma che sembra prevalere è quella per cui i dirigenti sindacali diventano tutti dirigenti dei Ministeri o membri dei consigli di amministrazione. Per fortuna alla Camera è caduta la cosiddetta riforma dei trasporti, altrimenti avremmo visto due o tre segretari del sindacato del comparto dei trasporti inseriti nel consiglio d'amministrazione delle ferrovie; così si capisce quale efficace difesa dei lavoratori possano effettuare dirigenti sindacali che sono candidati a diventare controparte. È un altro fenomeno diffuso: la via per le carriere ministeriali non è solo quella del concorso, ma anche la pratica sindacale.

Comunque, abbiamo questa struttura. Se siamo in presenza di un *deficit* statale così grande, di un fabbisogno netto da finanziare di così vaste proporzioni, è legittimo intervenire per correggere l'attuale struttura del prelievo fiscale. Sapete tutti, tuttavia, che ciò non è avvenuto. Addirittura, con la scandalosa misura del condono, che ci pone fuori dell'Europa, si è incentivato il costume per cui chi il suo dovere verso il fisco non lo fa, può sempre sperare in un santo in Paradiso che lo condoni: questa ormai è la pratica italiana.

Per il versante delle spese, poi, sappiamo coma vadano le cose, lo abbiamo documentato ormai ampiamente. Nell'anno dell'austerità, del rientro del disavanzo vi sono spese che aumentano a dismisura, sprechi spaventosi (è stato documentato con successo a proposito della ricostruzione nelle zone terremotate della Campania e dell'Irpinia: 51.000 miliardi, di cui 15.000 certamente non andati a buon fine), voci che aumentano (quelle delle spese ministeriali), l'incremento delle spese per la difesa (quando poi si aumentano i *tickets*). Dopo tutto ciò, appena approvata la legge finanziaria, ci siamo trovati di fronte ad una pioggia di provvedimenti, per cui 24.000 o 16.000 miliardi sembrano noccioline. Con la legge finanziaria è finito il rigore: aumentati i *tickets* e date le stangate agli invalidi, il rigore è finito e si può rimettere in moto la macchina della spesa. Basta pensare alla discussione che si è aperta ieri sul provvedimento relativo alla città di Napoli, durante la quale una parte della Democrazia cristiana ha sostanzialmente fatto blocco al ministro Cirino Pomicino nel tentativo di gestire i fondi speciali destinati alla città in un determinato modo.

Questo è quello che sta succedendo. Se lo Stato volesse davvero fare il proprio mestiere, secondo morale, avrebbe avuto il dovere e dovrebbe perseguire fortemente chi evade le tasse e ripulire la spesa pubblica da sprechi, abusi e ruberie. Questo sarebbe un elemento di correzione nella struttura del bilancio e insieme permetterebbe di liberare alcune risorse, come abbiamo proposto di fare durante l'esame della legge

finanziaria per la riduzione del fabbisogno netto da finanziare. Al contrario, con molti provvedimenti e con il decreto-legge oggi al nostro esame, il Governo si è mosso in un'altra direzione: spreme sempre lo stesso limone. Naturalmente, noi comunisti siamo sensibili alla spremitura del limone soprattutto quando si tratta del lavoratore dipendente, del pensionato e del piccolo artigiano. Consideriamo che questi siano casi nei confronti dei quali bisogna insorgere con sdegno, però poi si deve seguire un criterio di giustizia anche per altre categorie. Quando si approva l'anticipo dell'Invim decennale e poi la rivalutazione obbligatoria dei beni d'impresa, si colpiscono sempre gli stessi soggetti. Sembra che nel nostro paese si voglia scrivere la seguente regola: chi vuole essere onesto ed in regola con le tasse si deve corazzare, perchè subirà sicuramente forti colpi; l'altra strada che gli rimane è quella di evadere perchè poi sicuramente verrà approvato un condono. Questo è il meccanismo che si mette in moto.

Per questi motivi, noi abbiamo combattuto contro l'approvazione della legge finanziaria, abbiamo votato contro il primo decreto-legge che riguardava l'anticipo dell'Invim decennale e oggi non esprimeremo il nostro parere favorevole su questo decreto-legge, anche se esso contiene alcune misure depeggiorative, che in se stesse non troverebbero opposizione da parte nostra. Comunque, a tale motivo se ne aggiunge un altro più specifico (che riguarda anche il primo decreto-legge): il raporto tra il fisco e la casa.

Onorevoli colleghi, a tale proposito, dobbiamo metterci d'accordo una volta per tutte. Ricordo che un Ministro delle finanze, che apparteneva tra l'altro al medesimo partito di cui è rappresentante l'attuale ministro delle finanze, onorevole Formica, (mi riferisco al ministro Reviglio) pubblicò un libro bianco «sulla tassazione e sul problema delle imposizioni fiscali sulla casa, libro che ha avuto un'ampia circolazione e che è stato discusso con favore presso le Commissioni competenti. Cosa si sosteneva in quel «libro bianco?» Da esso risultavano evidenti due fatti macroscopici. Il primo, già sottolineato dal senatore Forte, quale Ministro delle Finanze, qui in Senato, consiste nel fatto che c'è uno squilibrio nella platea dell'imposizione fiscale. Infatti, il numero delle abitazioni che è sottratto al fisco è elevato; allora, quando il ministro Forte presentò il proprio rapporto, si parlò di 23 milioni di unità immobiliari, di cui, presumibilmente, ne venivano tassate soltanto 14 milioni. Questa situazione dipende anche da ragioni strutturali. Infatti, essendo stata approvata la sanatoria dell'abusivismo, ma rimanendone esclusi almeno un milione di alloggi, è evidente che è difficile procedere alla tassazione di un immobile che non esiste, che è illegale. Quindi, ci troviamo dinanzi a questo primo fenomeno: il fisco grava soltanto su una parte della platea dei detentori di immobili (l'altra parte non viene coinvolta). È vero che ci sono problemi di completamento del catasto che si discutono da anni, però, di fatto, oggi, quando noi applichiamo un'imposizione sulla casa, non graviamo su tutti i cittadini, ma solo su una parte di essi – questo mi pare fuori discussione – su quelli, cioè, che pagano: mi sia consentito dire, sugli sfortunati che pagano.

Vi è poi l'altra vasta area, documentata dai Ministri, di coloro che non pagano, i quali, naturalmente, continuano a non farlo: e si accresce il divario.

Ma la seconda considerazione del «libro bianco», che è tutt'ora attuale, è la seguente. Tale libro rilevava la necessità di portare a coerenza la politica del fisco e la politica della casa. Lo Stato infatti non può con una mano perseguire la politica della casa e con l'altra la politica fiscale, facendo sì che le due mani agiscano in modo indipendente; ciò non è ammissibile. Ora, l'imposizione fiscale sulla casa è forte e ripetuta; vi sono, all'incirca, dieci prelievi fiscali o contributi che ricadono sulla casa per cui il proprietario di immobili che, per la sua condizione, non solo non evade, ma è soggetto a tutti i passaggi, alla fine, sopporta un prelievo fortissimo. Ma a ciò deve aggiungersi il fatto che, per come è organizzato, tale prelievo tende a rendere più difficile, più sclerotico il mercato degli immobili.

Ora nell'attuale situazione che contraddistingue il settore dell'edilizia, noi dovremmo muoverci in altro modo. Noi ci troviamo di fronte, cari colleghi, ad una situazione di crisi drammatica (le crisi drammatiche poi, arrivando sulle mura del Senato, si spengono nel placido *tran-tran*). Voi sapete che ormai i prezzi delle abitazioni sono arrivati alle stelle, siamo in una situazione insopportabile, non c'è più un cittadino qualunque, con uno stipendio normale, che possa accedere, in una grande area urbana, all'abitazione, nè con l'acquisto (non se ne parla nemmeno) nè con l'affitto: se uno non ha una casa da vendere non può comprare, questa è la verità; nessuno stipendio è sufficiente ormai, non solo all'acquisto (non ne parliamo), ma perfino all'affitto.

Siamo in presenza, dunque, di questo «insorgere» del mercato immobiliare, che si avvia ormai verso livelli giapponesi, che rappresenta uno dei grandi problemi economici e sociali. Allora, se questo è vero, lo Stato dovrebbe fare una politica di calmieramento del mercato immobiliare e dovrebbe rendere più facili anche le transazioni. Questo sosteneva, molti anni fa, l'*ex* ministro Reviglio e quei ragionamenti sono oggi più attuali di ieri perchè l'incidenza fiscale sul costo complessivo delle abitazioni, se si fanno tutti i conti è molto grande; è uno degli elementi, insieme a quello tremendo del costo delle aree. È il motivo per cui l'industria delle abitazioni è la sola che non abbia avuto non solo una diminuzione in termini nominali, ma una riduzione in termini reali dei suoi costi; la sola, perchè noi non avremmo l'economia dei consumi (automobili, frigoriferi, eccetera) se non vi fosse stato un calo dei costi spesso in termini nominali, ma molte volte addirittura in termini reali; (un televisore costa oggi molto meno, in termini reali, di quello che costava una volta, e cosi la stessa automobile). Per la casa, invece, abbiamo un *trend* ascendente e questo ha rotto il rapporto tra domanda e offerta.

Ora, l'aumento dei costi delle abitazioni deriva da molte ragioni: ripeto, le aree; l'organizzazione della produzione, i tempi di costruzione (perchè i tempi di cantiere sono di due anni, ma i tempi burocratici diventano di sette anni, con i conseguenti aumenti dei costi)...

SANESI. L'equo canone.

LIBERTINI. Ma l'equo canone non fa aumentare i costi delle abitazioni!

SANESI. Sì.

LIBERTINI. No, senatore Sanesi, l'equo canone (ne possiamo discutere a parte) è un altro problema. Io parlo qui di un fatto strutturale; l'equo canone, anzi, va proprio nella direzione opposta a quella che lei pensa, perchè oggi un proprietario di immobili (e non è che io sia un paladino della proprietà), in una economia di mercato ha diritto di aspettarsi un rendimento proporzionale al costo della abitazione. Se i costi delle abitazioni sono alle stelle, è chiaro che il 5 per cento su un valore di 1 miliardo, comporta, in termini di affitto, una somma altissima. È questo che rompe il mercato immobiliare, equo canone o meno (che poi ormai è un cadavere).

Noi, quindi, se vogliamo effettivamente realizzare una politica della casa, dobbiamo fare una politica fiscale che tenda ad alleviare il peso sulla casa, e a ridurre il numero dei passaggi precedenti, facilitando la mobilità del mercato immobiliare. Questo dovremmo fare se volessimo realizzare una politica coerente.

Per questi motivi, noi riteniamo che si sarebbe dovuti andare nella direzione che, più volte, è stata suggerita da quel famoso «libro bianco», ma anche dagli esperti e dalle Commissioni lavori pubblici della Camera e del Senato, che hanno sicuramente detto cose interessanti. Accorpare le imposte, unificarle, fare in modo che non gravino sui vari passaggi, ridurre l'imposta di registro ad un'imposta figurativa come era prima e includere anche l'INVIM in questo accorpamento: questo è quello che viene costantemente invocato nelle deliberazioni delle Commissioni competenti, mentre poi arriva il Governo e emana un decreto che va esattamente nella direzione opposta. Questo è sistematico perchè il Governo si muove nell'ottica del reperimento dei fondi, in quanto deve pur trovarli da qualche parte, per cui le politiche organiche vanno «a farsi benedire».

Noi comunisti, quindi, anche se il testo che ci viene presentato sostiene delle misure depeggiorative, che non incontrerebbero la nostra opposizione, necessariamente non possiamo approvare un decreto che contraddice questi fini generali.

Capisco che il relatore si sia soffermato unicamente su queste modifiche, però al relatore, al Ministro e al rappresentante del Governo voglio porre alcuni problemi di sostanza. Questo Parlamento si chiuderà tra qualche ora e cesserà la propria attività: cosa consegniamo al futuro Parlamento in materia di politica fiscale e di politica della casa? Quale messaggio inviamo?

Questa è la ragione che mi ha indotto a parlare. Noi comunisti intendiamo dare un altro messaggio, cioè che occorre cambiare radicalmente strada, che occorre smetterla di spremere sempre lo stesso limone in materia fiscale e che occorre ridistribuire l'onere fiscale (tra l'altro questo incoraggerebbe i cittadini onesti a pagare), che occorre cambiare il rapporto tra fisco e politica della casa, perchè la casa non può essere il bene primario, di cui tutti si riempiono la bocca e poi dopo essere considerata anch'essa una «vacca da mungere» (naturalmente le case di quelli che pagano!).

Questi sono i motivi per cui noi non voteremo contro, perchè non riteniamo opportuno opporci a dei «depeggioramenti», ma non potremo votare a favore di questo decreto-legge: in conseguenza di ciò, ci asterremo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CAPPELLI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare una breve replica, ringraziando innanzi tutto i colleghi Forte e Libertini intervenuti nella discussione. Per quanto riguarda l'intervento del senatore Forte, voglio sottolineare anch'io le ragioni che hanno portato a questa urgenza, perchè il decreto-legge oggi al nostro esame vuole appunto eliminare alcuni inconvenienti che si erano manifestati, così come ho già detto nella relazione. Spero anch'io che si possa, con un prossimo provvedimento, fare qualcosa nel senso di quanto richiesto dal senatore Forte.

Per quanto riguarda, invece, il lungo intervento del senatore Libertini, non entro nel merito della seconda parte, che esula dalla materia al nostro esame. Il senatore Libertini, infatti, ha fatto una lunga disamina della situazione generale che non è in relazione al provvedimento in titolo.

Egli stesso, però, nella prima parte del suo intervento, ha ammesso che le modifiche apportate al precedente decreto sono ragionevoli e quindi insisto su questo elemento.

Per quanto riguarda, invece, la critica sul metodo con cui si è arrivati a questo provvedimento, in linea teorica, non si può non dare ragione al collega Libertini. Una più organica e meno concitata legislazione in questo settore avrebbe certo potuto dare dei risultati migliori, ma non possiamo sottacere che sul precedente provvedimento era stata posta la questione di fiducia e quindi molte cose che si potevano portare avanti in un normale procedimento non si sono potute fare a seguito della apposizione della questione di fiducia.

Il provvedimento è importante proprio perchè ha accolto parecchie istanze che si erano presentate in sede di discussione sulla fiducia. L'attesa nel paese è molto ampia per cui ne raccomando, ancora una volta, l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore Cappelli e i senatori Forte e Libertini. Come ricordava il relatore, questo provvedimento reca alcune modifiche alla disciplina introdotta dal decreto-legge n.299 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 363 del 1991, concernente l'applicazione, in via straordinaria, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta da società ed enti per il decorso del decennio, di cui erano previsti la dichiarazione e il relativo versamento entro il 20 dicembre 1991. Sia alla Camera che al Senato il dibattito ha messo in evidenza una serie di richieste da parte di quasi tutti i Gruppi affinchè si modificasse il provvedimento e il Governo, che nel corso della discussione si era impegnato ad apportarle, ha mantenuto fede ai propri impegni.

Come ricordavano il relatore, il senatore Forte e il senatore Libertini, tali modifiche sono opportune e utili. In sede di conversione

del provvedimento presso la Camera sono state incluse altre norme sulle quali il Governo ha espresso parere favorevole.

Per quanto riguarda la parte relativa alla copertura, ho avuto modo di dire, in Aula, alla Camera che i margini di cautela adottati in sede di valutazione del gettito per l'INVIM straordinaria sono – a parere del Ministero delle finanze – tali da assorbire gli effetti del provvedimento, per cui è stato mantenuto l'originario obiettivo di 5000 miliardi per il 1991.

Il senatore Libertini ha svolto alcune considerazioni di carattere generale e altre di carattere particolare. Vorrei brevissimamente ricordargli che il discorso sulla decretazione d'urgenza è molto complesso, ma il dibattito su di essa non ha mai messo in dubbio l'esigenza che questo strumento possa essere utilizzato in materia fiscale.

Per quanto riguarda la struttura delle entrate, come egli la definiva, anche qui devo ricordare che il Ministero delle finanze, in particolare nel corso del 1991, ha adottato una serie di provvedimenti organici e innovativi, anche rispetto allo stesso ordinamento tributario, che – secondo noi – vanno in direzione di una maggiore equità fiscale.

Per il comparto immobiliare, devo sottolineare che da circa due anni giace presso la Commissione finanze del Senato un provvedimento tendente a razionalizzare la imposizione in tale settore, che prevede la soppressione della miriade di imposte che gravano sul comparto e la istituzione dell'ICI. Naturalmente, parlo del provvedimento sull'autonomia impositiva ed è evidente che, se questo fosse stato approvato, avremmo dato un ulteriore contributo alla razionalizzazione del comparto immobiliare.

Per quanto riguarda le modificazioni richieste dal senatore Forte, credo si renda opportuno apportare dei correttivi in un diverso provvedimento predisposto dal Governo. Rimane l'esigenza di approvare la conversione in legge del decreto-legge oggi in esame proprio per assicurare una maggiore certezza del diritto ai cittadini e ai contribuenti.

PRESIDENTE. Informo che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «predetti gruppi» *sono inserite le seguenti:* «, nonchè per gli immobili compresi nello stato attivo di società dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991»; *e le parole:* «anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 20 dicembre 1991»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «20 dicembre 1992» *sono sostituite dalle seguenti:* «18 dicembre 1992»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, si considerano tempestivi la dichiarazione presentata od il versamento eseguito oltre il termine del 20 dicembre 1991 ma entro il 24 dicembre 1991 e si considerano regolari i versamenti effettuati fino alla data medesima al concessionario del Servizio centrale della riscossione anzichè all'ufficio del registro e viceversa».

Ricordo che il testo del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, e il seguente:

Articolo 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, non si applicano per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali D ed E, ovvero per quelle per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata richiesta l'iscrizione in catasto nei predetti gruppi, nonchè per gli immobili compresi nello stato attivo di società dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991; l'esclusione dall'applicazione dell'imposta non interrompe il periodo di maturazione dell'incremento di valore e il rimborso delle somme corrisposte entro il 20 dicembre 1991 è disciplinato dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

2. Se l'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, supera il quattro per cento del valore finale dichiarato, i soggetti obbligati, diversi dalle società ed enti che esercitano attività di assicurazione e di intermedia-

zione creditizia e finanziaria, nonchè dalle altre società con capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire, possono effettuare il versamento diretto al concessionario in due rate. La prima rata deve essere versata entro il termine indicato nel comma 3 del predetto articolo 1, per un importo non inferiore al quattro per cento del valore finale dichiarato, e la seconda, per il residuo importo, deve essere versata dal 1° novembre al 18 dicembre 1992 con gli interessi nella misura annua del 9 per cento. Restano fermi i versamenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorchè eseguiti per un importo superiore al quattro per cento del valore finale dichiarato. Se il termine del 20 dicembre 1991 è stato differito con provvedimento di sospensione dei termini adottato successivamente al 19 settembre 1991, ai fini dell'esercizio della facoltà della esecuzione del versamento in due rate il termine stabilito da tale provvedimento deve considerarsi di scadenza della prima rata. L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico alla proiezione dello stanziamento per il 1992 del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991. Resta ferma l'esclusiva spettanza del tributo allo Stato.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è stabilito al terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

4. Nell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, sono soppresse le parole: « dallo strumento urbanistico generale o attuativo ».

5. Nell'articolo 25, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonchè alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; ». L'esenzione stabilita dal presente comma si applica, limitamente agli immobili che alla data del 31 ottobre 1991 erano destinati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza all'esercizio delle attività istituzionali, anche relativamente all'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363.

6. Nell'articolo 25, secondo comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, dopo le parole: « dipendenti ed autonomi » sono inserite le seguenti: « , nonchè delle organizzazioni rappresentative delle imprese, ». La disposizione del presente comma ha effetto dalla data in cui si è verificato il presupposto per l'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363.

6-*bis*. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, si considerano tempestivi la dichiarazione presentata od il versamento eseguito oltre il termine del 20 dicembre 1991 ma entro il 24 dicembre 1991 e si considerano regolari i versamenti effettuati fino alla data medesima al concessionario del Servizio centrale della riscossione anzichè all'ufficio del registro e viceversa.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, di cui il disegno di legge n. 3173 prevede la conversione in legge riporta alcune non rilevanti modifiche alla disciplina stabilita, riguardo all'INVIM straordinaria, dal precedente decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363.

Tali modifiche riguardano soprattutto l'esclusione dal pagamento anticipato dell'INVIM straordinaria delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, classificate nelle categorie catastali D e E. L'esclusione riguarda anche i fabbricati per i quali, alla data del decreto, sia già stata richiesta l'iscrizione al catasto nelle sopra citate categorie, anche qualora gli uffici catastali, com'è molto probabile, non abbiano ancora provveduto all'accatastamento.

Resta stabilito, in ogni caso, che l'incremento di valore degli immobili appartenenti a queste categorie catastali continuerà a decorrere e sarà integralmente sottoposto a tassazione alla scadenza decennale di applicazione dell'INVIM o in occasione del loro trasferimento. Questa esclusione dal pagamento anticipato dell'INVIM decennale rappresenta sicuramente un vantaggio per il comparto produttivo, ma anche una perdita di gettito valutabile attorno ai 277 miliardi – se vogliamo credere alla relazione – pari al 4, 6 per cento della previsione di 5.000 miliardi tuttora oggetto di notevoli perplessità.

Il decreto-legge n. 396 realizza una correzione, da parte del Governo, di un indirizzo che noi abbiamo considerato errato; un indirizzo oltretutto cristallizzato da un voto di fiducia preteso alla Camera dal Governo per le preoccupazioni e le difficoltà della maggioranza.

Sono pure esclusi dal pagamento anticipato dell'INVIM decennale gli immobili compresi nello stato attivo delle società fallite o in liquidazione coatta. La correzione riguarda anche la possibilità del pagamento in due rate, offerta alle società gravate, nella loro possibilità di liquidità, dal quasi contemporaneo pagamento per la rivalutazione dei beni di impresa. Tale rateizzazione è resa possibile, sia pure sulla base di parametri tutti discutibili.

Una correzione non trascurabile è l'equiparazione, in sede di applicazione dell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 643, delle organizzazioni rappresentative sindacali e degli

imprenditori, che sono in tal modo esentate, sia pure in determinate condizioni, dal pagamento dell'INVIM straordinaria.

Le correzioni di indirizzo realizzate nel decreto al nostro esame non sono però, a mio giudizio, tali da rimuovere le contraddizioni dannose poste dal provvedimento originario e complessivo sull'INVIM straordinaria per gli immobili posseduti dalle società. Le osservazioni critiche esposte da me, in questa Aula, a nome del Gruppo comunista-PDS, in occasione dell'esame del provvedimento di conversione del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, restano valide quasi nella loro totalità. Permangono, infatti, le contraddizioni e le incertezze provocate dall'improvvisazione e dalla poca tempestività del provvedimento, all'epoca da noi rilevate e denunciate.

L'improvvisazione e la poca tempestività risultano evidenti in questo decreto nella necessità di correzione della data per la presentazione della dichiarazione e per il relativo versamento, data considerata ora valida se il versamento è stato effettuato entro il 24 dicembre 1991. Il Sottosegretario alle finanze ricorderà sicuramente – diversamente lo ricordo io – che ho dovuto insistere, in maniera provocatoria, perchè la data, primitivamente fissata al 10 dicembre, fosse spostata in avanti per il prevedibile disagio e per le difficoltà che le richieste di certificazione e di informazione avrebbero provocato negli uffici catastali, causandone l'intasamento. Questo disagio e questo intasamento si sono puntualmente verificati. Avevamo ottenuto la data del 20 dicembre, rinunciando a quella del 30 dicembre, altrimenti non sarebbe passata; ma essa ora risulta, dalla correzione del decreto, insufficiente.

Altrettanta improvvisazione emergeva dalla disposizione che prevedeva il versamento presso i singoli uffici del registro nel cui territorio insistevano gli immobili oggetto della tassazione INVIM straordinaria. Si pensi al disagio ridicolo provocato costringendo i rappresentanti di una società immobiliare o di una società di assicurazioni a girare per l'Italia con la borsa dei contanti, non con gli assegni, per eseguire i singoli pagamenti presso i singoli uffici del registro.

Ora, con questo decreto, il versamento è valido anche se effettuato presso il concessionario del servizio centrale di riscossione: tardiva reminiscenza, tardiva correzione. La maggiore contraddizione ed anche il maggior disagio per i contribuenti, che sono però rimasti intatti, sono dovuti alla disposizione che lega il valore finale dell'immobile al nuovo valore di estimo catastale. Come avevo facilmente previsto in occasione dell'esame del decreto n. 299 sull'INVIM straordinaria, l'incertezza, la mancanza del classamento, gli errori, la non corrispondenza del valore di estimo del singolo immobile al valore reale di mercato hanno innescato un contenzioso di massa che, come primo risultato negativo, comporterà un minor gettito immediato del provvedimento legislativo. Quanti sono i ricorsi? Si parla di 300.000 ricorsi.

Abbiamo già sollevato in un'interrogazione al Ministro delle finanze questo problema, ricevendone una risposta largamente insoddisfacente. Il Ministro ha però dovuto ammettere che vi sono stati 28.000 errori (solo 28.000 errori!) che incidono sugli estimi attribuiti agli immobili. Quello che è certo è che è in corso una indispensabile verifica complessiva dei valori di estimo catastale attribuiti, perchè è stato

sbagliato il metodo. Questo accade anche per i ricorsi fatti da regioni intere, o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ricorsi che riguardano la generalità dei comuni di queste due province. Quali sono le conseguenze? Sono diverse ed io accenno solo ad una. Il contribuente che, per non avere la noia di un contenzioso, ha tenuto conto, come valore finale del bene, del valore di estimo attribuito a quel bene e in conseguenza ha pagato, potrà vedere domani rettificato, in diminuzione, tale valore, ma non potrà – perchè non ci sono termini, perchè non ci sono strumenti – affatto riavere quanto ha pagato in più. Questo è sufficiente per creare nuova insoddisfazione e nuovo contenzioso nell'ambito del pagamento delle imposte.

Rimangono, quindi, malgrado le parziali correzioni, le contraddizioni ed i difetti di fondo dell'originario provvedimento, quello sull'INVIM straordinaria, e vi sono quindi tutte le ragioni valide perchè il Gruppo del Partito democratico della sinistra si astenga su questo provvedimento odierno di correzione, che consideriamo gravemente insufficiente. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Ringrazio il Sottosegretario per le sue osservazioni in risposta al mio intervento; però voglio fare una precisazione che è anche un elemento della dichiarazione di voto che sto per pronunciare.

Il sottosegretario Susi si è riferito ad un provvedimento che da due anni giace presso la Commissione finanze del Senato e che, a suo dire, verrebbe incontro alla esigenza, che ho prima prospettato, di un accorpamento delle imposte. Questo è vero, però, sia come Vice presidente del Gruppo comunista che in seguito (quando il Partito comunista si è dissolto ed è nato il PDS), come Capogruppo di Rifondazione comunista, avrei fortemente sollecitato quel disegno di legge se non fossero emersi due gravi inconvenienti, a causa dei quali non solo non lo ho sollecitato, ma, se ho potuto, ho esercitato un'azione di freno.

Gli inconvenienti sono i seguenti: in primo luogo – a nostro avviso – l'autonomia impositiva deve avere un significato preciso e cioè quello di un processo di decentramento delle entrate e delle spese dallo Stato ai comuni. Se lo Stato prelevava cento lire dai cittadini, ora deve prelevarne soltanto ottanta e le altre venti le prelevano i comuni. Questo processo può anche portarci ad una imposizione fiscale più attenta da parte dei comuni; però la condizione è che ciò avvenga a parità di gettito e quindi con l'autonomia impositiva il gettito fiscale potrebbe crescere soltanto se i comuni, nella nuova veste di esattori, si dimostrassero più efficaci. Invece, il disegno di legge, così come si configura, prevede, per finanziare i comuni, imposte aggiuntive e non sostitutive.

In realtà, il provvedimento che giace presso la Commissione finanze aumenta la contribuzione complessiva, benchè i livelli della pressione fiscale siano già altissimi. Pertanto non sono d'accordo con tale provvedimento perchè rientra nella logica di un'autonomia

impositiva diversa da quella che ritengo corretta: in altri termini, non configura un trasferimento di entrate, di uscite e di responsabilità ai comuni, ma è un tentativo di finanziare con un *plus* di imposte un *plus* di spese comunali. Questa è la prima obiezione.

Vengo ora alla seconda obiezione. In materia di imposta sulla casa, se quel disegno di legge fosse stato approvato, avremmo sì avuto un accorpamento di imposta – non mi pronuncio se tale accorpamento sarebbe stato sufficiente, con molta probabilità non lo sarebbe stato perchè avrebbe dovuto essere diverso – ma esso avrebbe avuto la conseguenza negativa, già valutata dalla Commissione, di un accrescimento dell'incidenza fiscale. Ad esempio, se fosse applicata l'ICI prevista sulla prima casa, in tre anni avremmo una quadruplicazione della pressione fiscale. Evidentemente, questa è una misura che non possiamo condividere nel modo più assoluto e quindi il Governo non può invocare la mancata approvazione del disegno di legge giacente alla Commissione finanze del Senato; non può dirci che, se oggi ci lamentiamo di una struttura fiscale sbagliata dal punto di vista della politica della casa, la colpa è in sostanza del Senato che aveva uno strumento e non l'ha approvato. Non è così.

LEONARDI. Il Senato ha esaurito l'esame.

LIBERTINI. Non qui in Aula.

LEONARDI. Ha esaurito l'esame in Commissione.

LIBERTINI. Il problema non è di stabilire se siamo diligenti o meno, perchè noi siamo diligenti: nel Senato si sono trovati dei senatori – ed io sono uno di questi – che sostengono che se per autonomia impositiva si intende un trasferimento di risorse, allora bisogna vararla in una giornata, lavorando anche la notte; se, al contrario, essa vuol dire aumento dell'imposizione fiscale su coloro che già pagano, per finanziare un *plus* di spese, allora è bene che non passi mai. Non è vero che approvare un provvedimento è sempre bene, perchè si diffonde, anche all'esterno, sulla stampa, questa idea strana che si è buoni o cattivi a seconda che si approvino o meno i provvedimenti; salvo che poi la gente, quando arriva al merito del problema, maledice il provvedimento, per cui c'è una strana scissione. I provvedimenti, in realtà, sono cattivi e buoni, naturalmente secondo i punti di vista, e quando un provvedimento è cattivo bisogna agire perchè non sia approvato, non vi è niente da vergognarsi. Questo argomento allora non può essere usato.

Rimane tutta in piedi la questione che abbiamo posto. Vi sono alcuni aspetti di questo disegno di legge che peggiorano le cose; per esempio, il senatore Bertoldi, con una immagine efficace, ricordava la questione che sollevammo quando venne in esame il decreto di novembre, e cioè che il contribuente avrebbe dovuto recarsi con la valigia piena di soldi presso tutti gli uffici: quel rilievo però non valse nulla. Infatti, cari colleghi della maggioranza, funzionava una specie di mannaia: poteva esservi scritto che gli asini volano, si sarebbe comunque votato; ora ci si accorge che gli asini non volano, non

possono volare e si emana un decreto, cui ne seguiranno altri (perchè quello attuale non è sufficiente e colleghi della maggioranza hanno già chiesto che ve ne siano di ulteriori). Ma questo è il modo di legiferare? Si può legiferare a singhiozzo, sotto coazione, sotto questo vincolo, senza che il Parlamento possa svolgere la sua funzione reale, che è quella di approfondire i problemi, di avere un quadro, in modo che anche il contrasto delle opinioni sia davvero tra opinioni e non su errori materiali? Vi sono aspetti, in verità, su cui si può consentire tutti: le correzioni che si apportano oggi potevano essere decise due mesi fa, si poteva essere tutti d'accordo (tanto è vero che lo siamo oggi). Ma allora perchè non sono state varate allora? Tra l'altro, questo decreto è ancora insufficiente, però, da parte della maggioranza ci si dice che dobbiamo comunque approvarlo, altrimenti decade. Ma i decreti-legge possono anche essere reiterati e purtroppo – dico io – anche nel periodo di scioglimento del Parlamento, il Governo ha questa facoltà di decretazione: quindi, il problema non è assoluto, non è il caso di una legge ordinaria che cade, si potrebbe procedere benissimo. Non capisco questa continua coazione.

Ancora; assistiamo, a volte, a navette indubbiamente regolamentari tra Camera e Senato; certi provvedimenti arrivano fulminei attraverso un tubo pneumatico: ed allora, per apportare una correzione che interessa i cittadini, che è ragionevole e richiesta da tutti, si può anche rinviare nuovamente il provvedimento alla Camera. Probabilmente, invece, si perderà tempo per provvedimenti di nessuna rilevanza, mentre si accollano ai contribuenti – che tanto poveretti sono degli asini da soma – gli inconvenienti che riconosciamo, solo perchè bisogna fare in fretta perchè vi sono altri provvedimenti che premono a questo o a quello.

Sono questi i motivi per cui non possiamo votare a favore. Sottolineiamo, invece, che siamo a favore dei pochi miglioramenti che si sono realizzati. Riteniamo, tuttavia, che questa misura si inserisca nel contesto di una politica fiscale sbagliata, in generale e nei confronti del comparto della casa. Formulo l'auspicio che nella prossima legislatura le cose cambino radicalmente, che i problemi vengano affrontati dalla testa e non dalla coda, che il nuovo Parlamento, che si insedierà tra qualche settimana, inizi a valutare le linee di una seria politica fiscale e l'incidenza di essa sul comparto della casa, e legiferi per leggi organiche, senza l'assillo dei decreti-legge fasulli, esaminando i provvedimenti con serietà, lavorando assiduamente e non per corse, come quelle a cui abbiamo dovuto prender parte nelle ultime settimane. Mi auguro proprio che si cambi il metodo. Non ricordo chi ieri dicesse che questa legislatura si chiude ed è stata meno indecente di quanto si dice; non so se è stata decente o no, so che è stata una legislatura non buona. Sono state approvate molte leggi, ma alcune di esse sono sbagliate e dobbiamo rivederle. Gli elettori probabilmente ci indicheranno che bisognerà riconsiderare la legge sulla droga; vi sono anche alcuni provvedimenti che abbiamo approvato da poco e di cui è già maturata la revisione, in quanto tutti sono convinti che non sono opportuni.

Mi auguro che in materia di politica della casa nella prossima legislatura si seguano il buon senso, la ragione, l'analisi economica e le

indicazioni dei cittadini. Penso che dovranno essere adottati provvedimenti che correggano drasticamente le misure prese in questa legislatura e soprattutto quest'anno.

Tutti questi motivi ci inducono a non votare a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 396. (*Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Puglia, in seguito alle dimissioni del senatore Attilio Busseti, ha riscontrato nella seduta odierna che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il predetto senatore apparteneva è il signor Severino Fallucchi.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore per la regione Puglia il candidato Severino Fallucchi.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Informo altresì che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione Liguria: Antonio Pagani;
per la regione Lombardia: Bruno Pellegrino;
per la regione Piemonte: Cornelio Masciadri;
per la regione Calabria: Elio Colosimo;
per la regione Campania: Giuseppe Russo.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti» (3179) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di

applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altri disposizioni tributarie urgenti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Sull'ordine dei lavori

LIBERTINI. Signor Presidente, è stata fatta un'inversione dell'ordine del giorno, anteponendo l'esame del decreto-legge sull'Invim a quello del disegno di legge n. 3167, di cui era già iniziata la discussione.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, purtroppo la 5ª Commissione permanente ancora non si è pronunciata sugli emendamenti presentati al decreto-legge n. 9. Pertanto, ritengo opportuno andare avanti con la discussione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

LIBERTINI. Signor Presidente, quando pensa che la 5ª Commissione permanente termini il suo esame?

PRESIDENTE. Mi auguro che lo faccia entro un quarto d'ora.

LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei capire qual è il calendario dei nostri lavori.

La seduta dovrebbe terminare intorno alle 13,30. Poi, nel pomeriggio sono previste le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, se fosse necessaria una modifica al calendario dei nostri lavori, riconvocherò la Conferenza dei Capigruppo. Certamente non prolungherò la seduta oltre l'orario stabilito. Su questo punto deve stare tranquillo. I nostri lavori, pertanto, proseguiranno fino alle ore 13,30; mi auguro che per quell'ora la 5ª Commissione ci abbia comunicato il proprio parere. Comunque, ho già fatto inoltrare due solleciti, di cui il secondo anche con segni di impazienza.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 3179. Poichè la 6ª Commissione permanente ha concluso poc'anzi i propri lavori, è autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, che, nel corso del proprio intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3179 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,

premesso che:

l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 417 del 1991, prevede, fra l'altro, l'erogazione di un contributo in conto esercizio per l'anno 1990 in favore delle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi che presentano squilibri di gestione utilizzando le disponibilità finanziarie in conto residui esistenti nel capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991;

con i decreti ministeriali 12 giugno 1991, richiamati dal predetto articolo 3, si è provveduto alla erogazione di un contributo pari soltanto al 75 per cento delle suddette disponibilità;

tale limitata erogazione non ha consentito per la maggior parte delle aziende concessionarie di poter conseguire l'equilibrio economico e pertanto, si appalesa necessaria l'erogazione dell'ulteriore 25 per cento delle disponibilità in bilancio;

analogo contributo in conto esercizio è previsto per l'esercizio 1991 utilizzando al riguardo, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare, le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1991 sul predetto capitolo di spesa per l'anno 1991;

il citato articolo 3 del decreto-legge n. 417 del 1991 fissa legislativamente i criteri con cui vanno ripartite le intere disponibilità in bilancio per la corresponsione del contributo in conto esercizio 1990;

anche la corresponsione del contributo in conto esercizio 1991 va conseguenzialmente effettuata adottando i criteri previsti dal citato articolo 3,

impegna il Governo:

1) per il contributo in conto esercizio 1990 ad erogare, con ogni sollecitudine, l'ulteriore 25 per cento delle disponibilità finanziarie in conto residui esistenti nel capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991, utilizzando esclusivamente i criteri previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417;

2) per il contributo in conto esercizio 1991, qualora gli squilibri di gestione per tale anno accertati si manifestino di analoga gravità a quelli già accertati per l'anno 1990, ad utilizzare il 100 per cento delle disponibilità finanziarie esistenti sul predetto capitolo 6910 per l'anno 1991 sempre utilizzando i criteri di cui al precedente numero 1).

9.3179.2 LA COMMISSIONE

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, questo provvedimento, recante disposizioni concernenti alcuni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni urgenti (meglio conosciuto come decreto-legge sull'IVA delle calzature), giunge al nostro esame per la sesta volta.

Senatore Libertini, penso che non sia colpa mia se oggi viene riproposto l'esame di questo decreto-legge all'Aula. In compenso, ritengo di non dover affliggere l'Assemblea riproponendo l'esame integrale del testo, ma di limitarmi ad illustrare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in sede di conversione.

LIBERTINI. Lei pensa che io attribuisca a lei la responsabilità? Sa bene che non lo farei mai.

LEONARDI, *relatore*. È vero; lo riconosco.

All'articolo 1 del provvedimento sono state introdotte due modifiche. La prima riguarda i professionisti, ai quali non sarà consentita la detrazione dell'Iva relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni, nè di quella relativa all'acquisizione di immobili in *leasing*.

La seconda modifica riguarda l'introduzione del comma 16-*bis*, che prevede (modificando il decreto del 1972 sull'istituzione dell'Iva) un regime speciale di Iva da applicarsi al prezzo di vendita, da parte dei tabaccai, di schede e gettoni telefonici messi in commercio dalla Sip.

All'articolo 2 è stata introdotta una modifica che rappresenta l'ennesima novità nella lunga e complessa vicenda delle compensazioni tra debiti e crediti relativi a tributi diversi: infatti, la possibilità di scomputare i crediti Irpef o Irpeg dai debiti Ilor non varrà soltanto per la prossima dichiarazione dei redditi, ma anche per quelle successive.

All'articolo 3, al comma 4, viene introdotta una norma che prevede contributi in conto esercizio per i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, al fine di contenere taluni squilibri gestionali che si sono manifestati in sede di avvio del nuovo sistema di riscossione: in questo caso, essi possono essere aumentati per quei concessionari che operano in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata in misura superiore al 50 per cento di quella residente al 31 dicembre del 1988 e dove non sono ancora state riscosse le imposte relative agli anni 1985 e 1986. L'aumento sarà tale da assicurare la copertura delle spese correnti di gestione sostenute dai concessionari negli anni 1990 e 1991. A questo proposito, illustrerò più avanti l'ordine del giorno n. 2, della Commissione, che vuole affrontare il problema dei concessionari, che costituisce un capitolo spinoso tutt'ora aperto, prima che assuma proporzioni devastanti.

All'articolo 5 si fa obbligo di operare la ritenuta alla fonte all'atto del pagamento delle vincite sulle scommesse per le corse ippiche oltre che all'UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine), anche alla Federazione italiana degli sport equestri.

All'articolo 6 si prevede una modifica della disciplina sulla sospensione dalla vendita delle marche di sigarette sequestrate in operazioni di anticontrabbando. Il limite che fa scattare il provvedimento di sospensione non sarà più di cinque tonnellate per tutte le marche, ma varierà secondo la diffusione commerciale delle sigarette sequestrate. Il nuovo limite, che entrerà in vigore solo dopo la definitiva conversione del provvedimento oggi al nostro esame, è stabilito nello 0,8 per mille del quantitativo di sigarette venduto annualmente per ciascuna marca, con un tetto minimo e uno massimo. In conseguenza di ciò, la sospensione dalla vendita non scatterà mai per quantitativi che siano inferiori ai 500 chilogrammi, mentre scatterà in ogni caso per sequestri che superino le dodici tonnellate di sigarette.

È altresì prevista l'acquisizione da parte della Guardia di finanza, oppure da parte di altri organi di polizia che abbiano svolto azioni di

repressione di contrabbando, dei mezzi di trasporto sequestrati nel caso di operazioni di anticontrabbando.

All'articolo 7 vengono aggiunti alcuni commi. Il più significativo appare il comma 1-*sexies*, che attribuisce agli spedizionieri iscritti nell'albo professionale la facoltà di svolgere, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, adempimenti previsti dal regime di detenzione, circolazione e controllo applicabile ai beni soggetti ad accisa, nonchè di tenere e conservare i relativi atti e scritture contabili, rilasciare copie e certificati attestandone la conformità agli originali. Inoltre, secondo quanto previsto al comma 1-*septies*, gli spedizionieri potranno costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, nonchè al fine di svolgere il compito di ricevere o emettere dichiarazioni doganali e di emettere bollette doganali per merci di scarsa rilevanza fiscale.

All'articolo 8, è stata introdotta una modifica alla lettera *i*) del comma 1, che prevede la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto, nonchè il proseguimento dell'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e della definizione delle volture che costituiscono arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano.

All'articolo 9, comma 4, laddove nel testo originario si prevedeva che il Ministro delle finanze può autorizzare con proprio decreto le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale, viene introdotta la possibilità che la norma sia estesa anche alle cosiddette società fiduciarie.

Dopo l'articolo 9 vengono inseriti ulteriori articoli aggiuntivi, il primo dei quali prevede l'estensione alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni *pro loco* la particolare disciplina tributaria prevista dalla legge, recentemente licenziata dal Parlamento, in favore delle associazioni sportive e dilettantistiche, che operano nel campo sportivo e culturale. In buona sostanza, le associazioni con proventi inferiori a 100 milioni di lire annue possono optare per un particolare regime di determinazione molto semplificato, sia per quanto riquarda l'Irpef, sia per quanto riquarda l'imposta sul valore aqgiunto, con l'eliminazione dell'obbligo della tenuta delle scritture contabili. Per quanto riguarda l'Irpef, l'imponibile viene determinato applicando l'aliquota del 6 per cento sui proventi dell'attività commerciale oltre che sulle plusvalenze patrimoniali. Viene prevista poi l'elevazione al 19 per cento dell'aliquota Iva sulle vendite di prodotti costituenti integratori idrosalini che sono consumabili direttamente come bevande.

Infine, su iniziativa della Commissione finanze e tesoro, la Camera dei deputati ha inserito nel presente decreto-legge un articolo volto a dare spedita attuazione all'aumento deqli organici della Consob, già previsto dal Governo con un apposito disegno di legge recentemente presentato e che purtroppo ormai, in previsione della scadenza della legislatura, sarà destinato alla decadenza.

Il numero dei posti in organico è elevato a 350 unità, con un'assunzione progressiva nel tempo di 50 addetti nell'anno in corso, di 45 nel 1993 e di 40 nel 1994. La Consob, inoltre, potrà assumere direttamente fino a 125 dipendenti con contratto a tempo determinato.

Ritengo di poter condividere questa norma inserita dai colleghi della Camera, tenuto conto dei nuovi gravosi compiti che alla Consob sono destinati nella fase di avvio della riforma dei mercati finanziari. Basti ricordare che dal 1° gennaio e entrata in vigore la legge sulle società di intermediazione mobiliare e non so se il Parlamento prima della scadenza definitiva della legislatura sarà in grado di varare anche la riforma dell'offerta pubblica di acquisto. Vedremo a quali conclusioni perverrà la Camera in queste ore.

Questa mattina la Commissione finanze e tesoro del Senato ha espresso il proprio parere, ovviamente favorevole, sulla nomina del Presidente della Consob nella persona del collega senatore Berlanda, al quale desidero rivolgere, come del resto hanno già fatto i colleghi di tutti i Gruppi questa mattina in Commissione in occasione dell'espressione del parere obbligatorio, l'augurio più fervido affinchè possa assolvere a questo prestigioso quanto delicato incarico con la stessa professionalità, consapevolezza e determinazione dimostrate in questi anni nella sua veste di Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato. Ovviamente, la Commissione si è espressa, con un parere positivo, anche sugli altri componenti la Consob.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo la mia esposizione dichiarando di condividere il contenuto del provvedimento al nostro esame, comprese le modifiche introdotte dalla Camera, e augurandomi che con il proprio consenso anche questo ramo del Parlamento possa finalmente portare a termine il travagliato *iter*.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2 esso intende richiamare l'attenzione del Governo su un problema che – come ho già anticipato – se non verrà affrontato con la necessaria tempestività diventerà, con il passare del tempo, una mina vagante che rischia di mettere in crisi il nuovo sistema della riscossione dei tributi, riformato qualche anno fa ma entrato in vigore da circa due anni.

L'ordine del giorno impegna il Governo a erogare integralmente il contributo in conto esercizio per l'anno 1990 a favore delle aziende concessionarie del servizio della riscossione che presentano squilibri di gestione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 417 del 30 dicembre 1991. Finora è stato versato un contributo parziale, nella misura del 75 per cento delle disponibilità in conto residui esistenti sul capitolo 6910 del bilancio del Ministero delle finanze. Si invita quindi il Governo all'erogazione del restante 25 per cento.

Lo stesso criterio andrà assunto anche per l'anno 1991, erogando il contributo non in due *tranches*, ma in misura pari al cento per cento delle disponibilità finanziarie esistenti sempre sul capitolo 6910, qualora si accertino gli stessi squilibri gestionali riguardanti il 1991.

I dati in nostro possesso hanno indotto la Commissione a rivolgere questa sollecitazione al Governo per un settore che, a quanto ci risulta, è «in sofferenza», gravato da uno squilibrio di gestione valutato in 750 miliardi di lire per il 1990 ed in 750 miliardi di lire per il 1991. Diventa così indispensabile procedere al riequilibrio di tali oneri, prima che essi assumano valori ancor più rilevanti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Libertini. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Forte. Non essendo presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare. È iscritto a parlare il senatore Beorchia, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato, premesso,

che la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1-*ter*, estende, oltre che alla provincia di Trieste, anche a comuni della provincia di Udine, un regime agevolato per il gasolio ad uso di autotrazione e che la determinazione di tali comuni è affidata al Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

che in passato analoghe agevolazioni venivano estese soltanto ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129;

che tale riferimento non può essere assunto quando si tratti, come nel caso in esame, di disposizioni adottate per finalità diverse da quelle del sopra richiamato accordo, che sono di facilitazione del traffico delle persone e dei trasporti fra le aree limitrofe;

che la estensione di agevolazioni in base al criterio prima ricordato ha creato incomprensibili sperequazioni fra località contigue, concorrendo talora ad aggravare gli squilibri esistenti;

che, peraltro, per effetto del riconoscimento italiano ai mutamenti istituzionali intervenuti nei territori già appartenenti alla Repubblica jugoslava, si può ritenere decaduto detto accordo e che le nuove intese dovranno essere negoziate e stipulate con i nuovi soggetti internazionali,

impegna il Governo:

a considerare, nella individuazione dei comuni destinatari delle agevolazioni, in primo luogo le specifiche finalità perseguite dalle disposizioni e, contestualmente, a valutare l'opportunità di determinare i comuni stessi in un contesto di area omogenea, con particolare attenzione alla condizione montana, marginale o svantaggiata dei comuni e dell'area stessa, e ciò al fine di evitare ogni ingiusta sperequazione ed ogni possibile distorsione.

9.3179.1 BEORCHIA

Il senatore Beorchia ha facoltà di parlare.

BEORCHIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, debbo innanzitutto premettere di condividere le disposizioni introdotte alla Camera dei deputati di cui ai commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* dell'articolo 7.

La crisi derivante dal conflitto che interessa i territori della *ex* Repubblica jugoslava ha certamente provocato conseguenze dannose a molte attività economiche e produttive insediate lungo la fascia

confinaria del Nord-Est. A tali pregiudizi si è posto parziale riparo con le norme e le provvidenze straordinarie di cui al decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, già convertito in legge.

Un particolare pregiudizio hanno subìto le attività di autotrasporto, che hanno visto una consistente riduzione dei traffici a causa del blocco dei valichi di confine o comunque della pericolosità degli stessi. Di qui la previsione di un contingente di gasolio per autotrazione in regime fiscale agevolato anche per la provincia di Trieste, oltre che per Gorizia, e per alcuni comuni della provincia di Udine che saranno individuati da un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

L'ordine del giorno chiede appunto al Governo che nell'emanazione del decreto-legge si tenga conto di determinati criteri. In passato, l'estensione delle agevolazioni vedeva come destinatari i comuni della provincia di Udine inseriti nell'allegato all'accordo stipulato tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa socialista jugoslava di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129. Tale accordo mirava alla facilitazione del transito di persone e di trasporti tra le aeree limitrofe a cavallo del confine, cioè del cosidetto «piccolo traffico di frontiera».

L'individuazione di alcuni comuni per il «piccolo traffico di frontiera» non può valere anche per fini diversi. In effetti, l'adozione in passato di tale riferimento ad altri fini, come per esempio per la concessione di contingenti agevolati di benzina, ha provocato sperequazioni incomprensibili tra comuni aventi le stesse caratteristiche ed ha concorso ad aggravare alcuni squilibri.

La situazione cui ho fatto riferimento è venuta meno per effetto dei mutamenti intervenuti negli assetti istituzionali della *ex* Repubblica jugoslava e dell'intervenuto riconoscimento da parte dell'Italia delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia. Si tratta, allora, di individuare nuovi criteri per determinare i comuni destinatari delle agevolazioni. L'ordine del giorno chiede che il primo criterio sia quello di rendere efficaci le disposizioni in funzione delle finalità ad esse assegnate: quindi, il sostegno all'autotrasporto. Si chiede anche che l'individuazione dei comuni avvenga tenuto conto del contesto nel quale si trovano (di area omogenea montana o marginale) proprio per non creare disparità di trattamento e per evitare fittizi trasferimenti di attività: per non interferire, insomma, creando possibili distorsioni, nei programmi di sviluppo delle comunità interessate.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LEONARDI, *relatore*. Rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Farò alcune brevissime osservazioni, signor Presidente. Siamo alla settima reiterazione di questo decreto, che è stato profondamente modificato, soprattutto su

iniziativa parlamentare di Camera e Senato, con norme che il Governo naturalmente ha condiviso. Quindi, la sua importanza è veramente notevole. Esso ha ampliato la sua sfera di applicazione dal settore dell'Iva a quello delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli e valori e al contrabbando; si tratta quindi di norme che assumono valore sociale, oltre che politico. La sua urgenza l'abbiamo sottolineata in più di una circostanza e credo che in questa sede dovremmo arrivare finalmente all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

LEONARDI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo li accoglie entrambi come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Beorchia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

BEORCHIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Beorchia.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991. Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei

decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1° marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n. 196, 13 agosto 1991, n. 285, e degli articoli da 1 a 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348; restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti fino al 29 novembre 1991 sulla base degli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legge n. 348 del 1991.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417:

All'articolo 1:

al comma 8, all'alinea, le parole: «è aggiunta la seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono aggiunte le seguenti»;

al comma 8, al capoverso, dopo la lettera e-ter) *è aggiunta la seguente:*

«*e*-quater) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«16-*bis*. Dopo la lettera *e)* del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis) per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP"».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «da presentare nell'anno 1992» *sono soppresse.*

All'articolo 3:

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il limite previsto dalla disposizione di cui al precedente periodo, nei confronti delle concessioni operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50 per cento di quella ivi residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non sono state ancora riscosse le imposte

per le annualità 1985 e 1986, sospese ai sensi dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati in modo da assicurare la copertura delle spese correnti di gestione per gli anni 1990 e 1991 in una percentuale corrispondente a quella della popolazione dichiarata terremotata; le modalità di applicazione della presente disposizione sono disciplinate con il decreto previsto dal comma 5.»;

al comma 10, dopo le parole: «del precedente comma 9,» *sono inserite le seguenti:* «nonchè per i contributi in conto esercizio erogati al fine di contenere gli squilibri gestionali accertati per gli esercizi 1990 e 1991,».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, la parola: «deve» *è sostituita dalle seguenti:* «e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono».

All'articolo 6:

al comma 2, primo periodo, le parole: «superiori a cinquemila chilogrammi introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, superiori a 500 chilogrammi e allo 0,8 per mille del totale delle vendite in Italia della marca stessa nell'anno precedente, ovvero comunque superiori a 12 mila chilogrammi»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Dopo l'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:

"Art. 301-*bis*. – *(Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando)*. 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia anticontrabbando; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.

3. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'organo di polizia che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero, in assenza di uso, che ha svolto le operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando a seguito delle quali è stato emesso il provvedimento definitivo di confisca.

4. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del relativo Ministero con vincolo di destinazione per l'acquisto di mezzi di trasporto, strumenti ed attrezzature per l'attività di polizia giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia di cui al comma 1."».

All'articolo 7:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Il prodotto aciclico insaturo a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni.

1-*ter*. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al numero 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto è pari al 40 per cento di quello indicato al numero 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80 per cento del contingente indicato al numero 14 della medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975.

1-*quater*. Il regime agevolato di cui al comma 1-*ter* avrà durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

1-*quinquies*. All'onere di cui al comma 1-*ter*, valutato in lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

1-*sexies*. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:

a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;

b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;

c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

1-*septies*. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-*sexies* possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente alla autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-*sexies*, anche i seguenti compiti:

a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;

b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1-*sexies* per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria.

1-*octies*. L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-*septies*, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1-*septies* ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro

affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'amministrazione finanziaria, nonchè per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

All'articolo 8:

al comma 1, la lettera i) *è sostituita dalla seguente:*

«*i*) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, nonchè il proseguimento della esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e della definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;».

All'articolo 9: .

al comma 3, al capoverso, primo periodo, le parole: «numeri 1) e 3)» *sono sostituite dalle seguenti:* «numeri 1) e 2)»;

al comma 4, dopo le parole: «società di intermediazione mobiliare» *sono inserite le seguenti:* «e le società fiduciarie».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-*bis*. – 1. Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni *pro loco* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Art. 9-*ter*. 1. Agli effetti dell'articolo 25, secondo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, devono intendersi direttamente utilizzati dal proprietario o enfiteuta anche gli immobili concessi in comodato per la vendita di prodotti petroliferi del comodante. Non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate.

Art. 9-*quater*. 1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, già sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 1988, n. 230, è sostituito dal seguente:

"Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità".

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare le tabelle relative all'organico del personale di ruolo allegate al proprio regolamento con deliberazione da assumere a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974.

3. Il numero dei posti in aumento che la Commissione nazionale per le società e la borsa può ricoprire a valere sulle dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo non può superare cinquanta unità per l'anno 1992, quarantacinque unità per l'anno 1993, e quaranta unità per l'anno 1994.

4. L'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 giugno 1988, n. 230, è sostituito dal seguente:

"La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli".

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire dieci miliardi per l'anno 1992, in lire venti miliardi per l'anno 1993 ed in lire trenta miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifiche all'ordinamento della CONSOB".

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-*quinquies*. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche della tabella di cui all'allegato B della citata legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assimilate alle province nel cui territorio svolgono la loro attività.

Art. 9-*sexies*. – 1. In aggiunta al limite di spesa di lire 275 miliardi per l'anno 1992, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante

riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 100 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;».

2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma è soppressa la lettera *d-ter);*

b) nel quarto comma le parole: «ad eccezione dei casi previsti alle lettere *d-bis)* e *d-ter)* del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione del caso previsto alla lettera *d-bis)* del secondo comma».

3. La percentuale di riduzione della base imponibile di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 5 marzo 1992.

5. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di affitto di azienda, perchè possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio».

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 5.

7. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni.

8. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successivamente modificato con l'articolo 1, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo la lettera *e-bis)* sono aggiunte le seguenti:

«*e*-ter) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.».

e-quater) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria»

9. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «la soprattassa è elevata al 40 per cento;» sono inserite le seguenti: «se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento;»;

b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti.».

11. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituto dal seguente:

«5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

12. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione».

13. Al primo comma dell'articolo 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, dopo le parole: «Entro lo stesso termine deve essere presentata» sono inserite le seguenti: «la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, semprechè il relativo termine non sia ancora scaduto, nonchè».

14. La disposizione contenuta nell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonchè le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

15. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, anzichè almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore.

16. Gli interessi di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.

16-*bis*. Dopo la lettera *e)* del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

«*e*-bis) per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP».

Articolo 2.

1. Nelle dichiarazioni dei redditi il dichiarante può computare in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute sulla base della medesima dichiarazione, l'ammontare dell'eccedenza risultante relativamente alle predette imposte; il residuo ammontare può essere computato in diminuzione degli acconti dovuti per il periodo successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Nel caso di dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi, le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono essere portate in diminuzione dell'ammontare dell'imposta locale sui redditi dovuta da ciascun coniuge. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente comma.

2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«*6*-bis. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.»;

c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 6 e 6-*bis*».

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione del presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato,» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di cui alla lettera *e)* del comma 2,».

6. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

7. Nel comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ai fini del pagamento dell'imposta» sono sostituite dalle altre: «ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta»;

b) le parole: «l'eventuale eccedenza è computata» sono sostituite dalle altre: «l'eventuale eccedenza è computata, anche in sede di pagamento dell'acconto».

Articolo 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per gli esercizi 1990 e 1991 che hanno compromesso il regolare svolgimento del servizio stesso possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando nell'anno 1992, rispettivamente, le disponibilità finanziarie in conto residui esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 e, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare, le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1991 sul medesimo capitolo per l'anno 1991, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio stesso.

3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale rispettivamente riferito agli anni 1990 e 1991 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto

a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonchè del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione rispettivamente negli anni 1990 e 1991 di eguale misura per tutte le concessioni.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione rispettivamente riferite all'esercizio 1990 e all'esercizio 1991 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, in ciascuno dei predetti esercizi, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonchè dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989. Fermo restando il limite previsto dalla disposizione di cui al precedente periodo, nei confronti delle concessioni operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50 per cento di quella ivi residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non sono state ancora riscosse le imposte per le annualità 1985 e 1986, sospese ai sensi dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati in modo da assicurare la copertura delle spese correnti di gestione per gli anni 1990 e 1991 in una percentuale corrispondente a quella della popolazione dichiarata terremotata; le modalità di applicazione della presente disposizione sono disciplinate con il decreto previsto dal comma 5.

5. Fermo quanto disposto con i decreti del Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1991, e 18 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1991, con riferimento al contributo previsto per l'esercizio 1990, con decreto dello stesso Ministro delle finanze, da emanare entro il 1°

marzo 1992 sono determinati le percentuali e gli importi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 3 relativamente alla corresponsione del contributo per l'esercizio 1991 e la documentazione necessaria ad ottenere il contributo stesso.

6. La domanda per ottenere il contributo per l'esercizio 1991 deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1992 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda deve essere presentata la documentazione richiesta. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta, il Ministro delle finanze.

7. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

9. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b*) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Al relativo onere, stimato in lire 120 miliardi, si provvede utilizzando nell'anno 1992 le disponibilità esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

10. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1991 e poste a carico dello Stato per effetto del precedente comma 9, nonchè per i contributi in conto esercizio erogati al fine di contenere gli squilibri gestionali accertati per gli esercizi 1990 e 1991, verrà effettuata nell'anno 1992 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1991 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

11. All'articolo 67, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo la parola: «coattiva» è aggiunta la seguente locuzione: «ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

12. Le somme per canoni demaniali marittimi versate in eccedenza rispetto a quelle dovute ai sensi del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e del relativo decreto ministeriale del 19 luglio 1989 sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, in applicazione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e del relativo decreto interministeriale del 18 ottobre 1990.

13. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 dicembre 1992; si applicano le procedure richiamate nel predetto articolo 12.

Articolo 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonchè ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Articolo 5.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e la Federazione italiana sport equestre (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa

afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

Articolo 6.

1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonchè i produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1975, n. 724, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale.

2. Qualora siano sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette, di produzione nazionale o estera, introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato superiori a 500 chilogrammi e allo 0,8 per mille del totale delle vendite in Italia della marca stessa nell'anno precedente, ovvero comunque superiori a 12 mila chilogrammi, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, dispone la sospensione per trenta giorni dell'importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione è raddoppiata. La disposizione di cui sopra costituisce divieto o restrizione all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificata da motivi di ordine pubblico ai sensi dell'articolo 36 del trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 12 gennaio 1992 i decreti ministeriali 12 dicembre 1991 e 14 dicembre 1991, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 14 dicembre 1991 e n. 294 del 16 dicembre 1991, conservano la loro efficacia sospensiva.

3-*bis*. Dopo l'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:

«Art. 301-*bis*. – *(Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). 1.* I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia

anticontrabbando; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.

3. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'organo di polizia che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero, in assenza di uso, che ha svolto le operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando a seguito delle quali è stato emesso il provvedimento definitivo di confisca.

4. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del relativo Ministero con vincolo di destinazione per l'acquisto di mezzi di trasporto, strumenti ed attrezzature per l'attività di polizia giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia di cui al comma 1.».

Articolo 7.

1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.

1-*bis*. Il prodotto aciclico insaturo a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni.

1-*ter*. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al numero 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto è pari al 40 per cento di quello indicato al numero 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80 per cento del contingente indicato al numero 14 della medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975.

1-*quater*. Il regime agevolato di cui al comma 1-*ter* avrà durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

1-*quinquies*. All'onere di cui al comma 1-*ter*, valutato in lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

1-*sexies*. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:

a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;

b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;

c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

1-*septies*. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-*sexies* possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente alla autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-*sexies*, anche i seguenti compiti:

a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;

b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1-*sexies* per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria.

1-*octies*. L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-*septies*, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1-*septies* ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'amministrazione finanziaria, nonchè per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 8.

1. È autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di lire 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonchè di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, nonchè il proseguimento della esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto

edilizio urbano e della definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonchè alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonchè a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 9.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b*) e *c*):	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera *c*) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000".

1-bis Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.

2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ».

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare e le società fiduciarie a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

Articolo 9-*bis*.

1. Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni *pro loco* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Articolo 9-*ter*.

1. Agli effetti dell'articolo 25, secondo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, devono intendersi direttamente utilizzati dal proprietario o enfiteuta anche gli immobili concessi in comodato per la vendita di prodotti petroliferi del comodante. Non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate.

Articolo 9-*quater*.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, già sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 1988, n. 230, è sostituito dal seguente:

«Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità».

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare le tabelle relative all'organico del personale di ruolo allegate al proprio regolamento con deliberazione da assumere a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974.

3. Il numero dei posti in aumento che la Commissione nazionale per le società e la borsa può ricoprire a valere sulle dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo non può superare cinquanta unità per l'anno 1992, quarantacinque unità per l'anno 1993, e quaranta unità per l'anno 1994.

4. L'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 giugno 1988, n. 230, è sostituito dal seguente:

«La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli».

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire dieci miliardi per l'anno 1992, in lire venti miliardi per l'anno 1993 ed in lire trenta miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifiche all'ordinamento della CONSOB».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9-*quinquies*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche della tabella di cui all'allegato B della citata legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assimilate alle province nel cui territorio svolgono la loro attività.

Articolo 9-*sexies*.

1. In aggiunta al limite di spesa di lire 275 miliardi per l'anno 1992, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 100 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 2, 3 e 11, e dall'articolo 3, comma 1, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 440 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 8.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione recata dall'articolo 1, comma 7, valutato complessivamente in lire 200 miliardi per il 1992, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, quanto a lire 21 miliardi e 400 milioni mediante utilizzo per l'anno medesimo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti alla applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 8, e quanto a lire 178 miliardi e 600 milioni mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti, per lo stesso anno, al decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento.

2. A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti è obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 160; per le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al minuto, possedute alla medesima data, si applicano, ai fini dell'uso dello speciale contrassegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° settembre 1976, le disposizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel presente comma.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CISBANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CISBANI. Signor Presidente, credo che il collega Leonardi debba essere corretto su un aspetto marginale: è la settima volta che si svolge una discussione in quest'Aula su questo decreto, non la sesta. Ma il senso è che, ovviamente, questo è un decreto particolarmente sofferto. Comunque la lunga discussione ha permesso al Governo di apportare delle correzioni che riteniamo congrue, il che ci permetterà di esprimere un voto favorevole.

Intendo soffermarmi brevemente su un aspetto: lo stesso relatore, riferendosi a talune misure contenute nel provvedimento, ha parlato di questo come del decreto sull'Iva delle calzature, forse perchè il Presidente della Repubblica aveva espresso tempo fa una valutazione tale per cui lo stesso era stato da lui rinviato alle Camere con delle osservazioni formali sicuramente giuste, ma sostanzialmente non congrue. Inoltre (e mi rivolgo principalmente al sottosegretario Susi), per quanto riguarda l'Iva sulle calzature, il decreto faceva sì che entrassero in vigore norme tali da essere in contrasto quanto meno con il buon senso, oltre che con altre questioni. Da parte del nostro Gruppo vi è stata un'iniziativa costante, che finalmente trova oggi uno sbocco formalmente positivo, volta a far sì che, per quanto riguarda il settore delle calzature, le lavorazioni intermedie vengano assoggettate all'aliquota Iva del 12 per cento e non più a quella del 19 per cento, ciò che non solo determinava un malessere alle piccole e medie imprese, ma contemporaneamente non comportava nessun beneficio per le casse dello Stato. Resta il rammarico per il fatto che rispetto ad un problema così marginale, ma al tempo stesso così importante per una parte delle nostre piccole imprese, il Parlamento abbia dovuto impiegare tanto tempo per giungere ad una decisione dettata dal buon senso, qual è quella a cui perveniamo oggi in questa sede. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

AGNELLI Arduino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista, compiacendomi per la cooperazione che si è sviluppata tra il Governo e il Parlamento. Ricordo i numerosi interventi del Gruppo socialista sul tema dell'Iva sulle calzature e do atto che si è approfittato di questo provvedimento anche per inserire disposizioni di alto contenuto sociale; mi riferisco, in particolare, alle norme contro il contrabbando e sull'autotrasporto per la provincia di Trieste e per alcuni comuni della provincia di Udine, rispetto alle quali condivido pienamente le osservazioni del collega Beorchia, tant'è vero che ho votato a favore dell'ordine del giorno n. 1.

Ribadisco quindi il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale, certo che le norme che il Governo ha introdotto con questo disegno di legge vengano incontro alle richieste delle imprese calzaturiere; in tal modo, i prodotti semilavorati godranno dei benefici di cui godono i prodotti finiti.

Pertanto, ribadisco il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3167

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 3167.

Nella prima parte della seduta era già stata svolta la discussione generale, nonchè le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

POZZO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i nuovi testi degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, dichiara di non aver nulla da osservare per quanto di competenza».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 4 del decreto-legge, con le annesse tabelle, è il seguente:

CAPO I

AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Articolo 1.

(*Polizia di Stato*)

1. Gli organici dei ruoli del personale della Polizia di Stato sono aumentati complessivamente, a decorrere dal 1993, di tremilasettecentonovantanove unità così ripartite: sessanta vice commissari, diciannove medici, duecento vice ispettori, novecentoventi vice sovrintendenti, duemilaseicento agenti. Conseguentemente la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come da ultimo sostituita a norma del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è

sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto; la dotazione organica nelle qualifiche di medico e medico principale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dal decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è aumentata di diciannove unità.

2. La copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 1 avverrà negli anni 1993-1994 secondo contingenti non superiori a quelli indicati nella tabella *B*.

3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di vice sovrintendente per gli anni 1993 e 1994 sono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni precedenti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.

4. Per i posti di allievo agente da conferire fino al 31 dicembre 1994, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 21 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

5. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice ispettore, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a quattrocento posti di vice ispettore indetto con decreto del Ministro dell'interno del 4 settembre 1987, successivamente elevati a milleduecento con decreto del Ministro dell'interno del 1° luglio 1989, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso da espletarsi a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. Allo stesso fine l'Amministrazione può, fino a completamento della copertura dei novecento posti di vice ispettore, di cui al concorso bandito con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 1991, eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso, utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso pubblico a seicento posti bandito con decreto del Ministro dell'interno del 18 dicembre 1986. Per questo ultimo contingente di personale, restano ferme le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402.

6. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e per l'ammissione alle relative prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali, continuano ad osservarsi le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.

7. Nei confronti del personale comunque nominato nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, l'assegnazione alla sede è disposta a norma dell'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

8. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 51.124 milioni per l'anno 1993, in lire 91.768 milioni per l'anno 1994 ed in lire 130.633 milioni a decorrere dall'anno 1995.

TABELLA *A*

(*prevista dall'articolo 1, comma 1*)

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONI
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	15	Vice direttore generale della pubblica sicurezza; direttore di ufficio e di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza
D	Dirigente superiore	190	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia
E	Primo dirigente	710	Vice questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo

Ruolo dei commissari:

Vice commissario	n. 1.622
Commissario	
Commissario capo	n. 1.368
Vice questore aggiunto	

Ruolo degli ispettori:

Vice ispettore	n. 3.200
Ispettore	n. 2.400
Ispettore principale	n. 1.890
Ispettore capo	n. 1.378

Ruolo dei sovrintendenti:

Vice sovrintendente	n. 15.260
Sovrintendente	
Sovrintendente principale	
Sovrintendente capo	n. 6.068

Ruolo degli agenti e degli assistenti:

Agente	n. 71.181
Agente scelto	
Assistente	
Assistente capo	

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 1, comma 2)

PROGRESSIONE AMPLIAMENTO ORGANICO
DELLA POLIZIA DI STATO TREMILASETTECENTO UNITÀ

QUALIFICHE	ANNO 1993	ANNO 1994
Agente	1.800	800
V. Sovrintendente	540	380
V. Ispettore	200	-
V. Commissario	60	-
Medico	19	-
TOTALE	2.619	1.180

Articolo 2.

(*Arma dei carabinieri*)

1. Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono incrementati complessivamente di quattromiladuecentododici unità, ripartite come segue:

ufficiali 481
sottufficiali 3.231
carabinieri 500

2. Gli incrementi di organico degli ufficiali sono realizzati secondo le modalità indicate nella tabella *B*-bis allegata al presente decreto che sostituisce il quadro II della tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

3. Gli incrementi di organico dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono realizzati nel triennio 1992-1994 a decorrere dal 1° gennaio 1992, secondo le progressioni indicate nelle tabelle *C* e *D* allegate al presente decreto. Conseguentemente, gli organici dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali ..... n. 29.531;
b) appuntati e carabinieri ..... n. 68.050.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 18.171 milioni per l'anno 1992, in lire 70.554 milioni per l'anno 1993, in lire 120.753 milioni per l'anno 1994, in lire 157.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 161.282 milioni a decorrere dall'anno 1996.

TABELLA *B*-bis
(prevista dall'articolo 2, comma 2)

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi di esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
II. – *Ruolo dell'Arma dei carabinieri (87)*					
Generale di divis.	–	–	10 (*b*)	–	–
Generale di brigata	scelta	un anno di comando di brigata o incarico equipollente	27	3 (*b*) 2 (*c*)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	–	112	7 (*d*)	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	due anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	358	18 (*e*)	Un decimo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	dopo quattro anni di permanenza nel grado	231	–	–
Capitano	scelta	due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	983	53	Un ventesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	–	654	–	–
Sottotenente	anzianità	superare il corso di applicazione (*f*)			

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo
(*b*) A decorrere dal 1993
(*c*) 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni (1997, ecc)
(*d*) A decorrere dal 1° gennaio 1992.
(*e*) A decorrere dal 1° gennaio 1992
(*f*) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65 .

TABELLA *C*
(prevista dall'art. 2, comma 3)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI
DEI SOTTUFFICALI DEGLI APPUNTATI E DEI CARABINIERI

CATEGORIA	INCREMENTO		
	1992	1993	1994
Sottufficali	750	1.500	981
Appuntati e carabinieri	100	220	180

TABELLA *D*
(prevista dall'articolo 2, comma 3)

PROGRESSIONE DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI,
DEGLI APPUNTATI E DEI CARABINIERI

Categoria	Organici 1° gennaio 1992	Organici 1° gennaio 1993	Organici 1° gennaio 1994
Sottufficiali	27.050	28.550	29.531
Appuntati e carabinieri	67.650	67.870	68.050

Articolo 3.

(*Corpo della guardia di finanza*)

1. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalle tabelle 2 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate dall'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono aumentati complessivamente di duemilacentotrenta unità, ripartite come segue:

a) ufficiali 223;
b) sottufficiali 1.539;
c) appuntati e finanzieri ..... 372.

2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali, appuntati e finanzieri sono, rispettivamente, stabiliti in conformità alle tabelle *E* e *F* allegate al presente decreto. Gli organici in aumento

rispetto a quelli vigenti sono realizzati in due anni, a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo le progressioni indicate nelle tabelle *G* ed *H* allegate al presente decreto, che sostituiscono, rispettivamente, le tabelle 3 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990.

3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificata dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni dalla legge n. 359 del 1990, sono aumentate secondo quanto indicato nella tabella *I* allegata al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla citata tabella 2 sono pari a cinquantuno unità.

4. La tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificata dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, è sostituita dalla tabella *L* allegata al presente decreto.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1992, nella tabella 2, di cui al comma 3, le parole: «Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati» e «Un quinto dei colonnelli non ancora valutati» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «Un quinto dei generali di brigata non ancora valutati» e «Un sesto dei colonnelli non ancora valutati».

6. Per effetto delle modifiche riportate nel presente articolo, la tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, così come modificata dall'articolo 13 della citata legge 30 novembre 1990, n. 359, è sostituita dalla tabella *M* allegata al presente decreto.

7. Per fare fronte agli aumenti organici degli ufficiali del ruolo normale, previsti dalla tabella *G* allegata al presente decreto, il Corpo della guardia di finanza, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo, è autorizzato a indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, riservati agli ufficiali di complemento, di età non superiore a trenta anni, che:

a) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

b) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali di carattere e per precedenti disciplinari;

c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo.

8. I concorsi di cui al comma 7 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze, senza elevazione dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi e con l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11, della legge 28 giugno 1986, n. 338, concernente i concorsi straordinari di cui alla lettera *a*) del comma 1 dello stesso articolo 4.

9. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per il reclutamento di sette capitani del ruolo speciale istituito con legge 25 maggio 1989, n. 190, a bandire un concorso, per titoli, riservato agli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare in possesso dei seguenti requisiti:

a) prestino o abbiano prestato servizio nel Corpo della guardia di finanza, in posizione di richiamo;

b) siano in possesso dei requisiti prescritti per il pilotaggio degli aeromobili militari in dotazione al Corpo della guardia di finanza;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali, di carattere e per precedenti disciplinari.

10. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 9 saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze; i vincitori saranno nominati capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale con decorrenza dalla data successiva a quella di approvazione della graduatoria del concorso stesso e saranno iscritti nel relativo ruolo secondo l'ordine ottenuto nella predetta graduatoria.

11. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 26.553 milioni per l'anno 1993, in lire 59.174 milioni per l'anno 1994, in lire 77.939 milioni per l'anno 1995 ed in lire 81.620 milioni a decorrere dall'anno 1996.

TABELLA *E*

(prevista dall'articolo 3, comma 2)

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	ORGANICO DEL GRADO
Generale di divisione	9
Generale di brigata	26
Colonnello	78
Tenente colonnello	382
Maggiore	204
Capitano	675
Tenente o sottotenente	687

TABELLA F

(prevista dall'articolo 3, comma 2)

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA

CATEGORIA	ORGANICI
Sottufficiali	25.950
Appuntati e finanzieri	37.807

TABELLA *G*

(prevista dall'articolo 3, comma 2)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DELLE GUARDIA DI FINANZA

Al 1° gennaio

GRADI	1993	1994
Generale di divisione	9	9
Generale di brigata	24	26
Colonnello	75	78
Tenente colonnello	365	382
Maggiore	192	204
Capitano	638	675
Tenente e sottotenente	646	687

Per effettuare le promozioni previste per aumento di organico al 1° gennaio 1993, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto siano stati già formati i relativi quadri di avanzamento a scelta, si darà luogo alla formazione di quadri suppletivi nei quali saranno iscritti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, gli ufficiali già compresi nella graduatoria di merito formata per detto anno e non iscritti nei citati quadri ordinari di avanzamento. In tal caso le promozioni da conferire nel 1993 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

TABELLA *H*

(prevista dall'articolo 3, comma 2)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA

CATEGORIA	Organici al 1° gennaio	
	1993	1994
Sottufficiali	25.309	25.950
Appuntati e finanzieri	37.652	37.807

TABELLA *I*
(prevista dall'articolo 3, comma 3)

PROMOZIONI TABELLARI IN AUMENTO
RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE 25 MAGGIO 1989, N. 190,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

GRADI	1993	1994
Generale di divisione	1	–
Generale di brigata	1	2
Colonnello	3	3
Tenente colonnello	–	–
Maggiore	12	12
Capitano	–	–

TABELLA *L*
(prevista dall'articolo 3, comma 4)

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

GRADO	Numero massimo	Decorrenza
Generale di corpo d'armata	–	–
Generale di divisione	9 (*a*)	01-01-1993
Generale di brigata	47	01-01-1992
Colonnello	126	01-01-1992

(*a*) a decorrere dal 1° gennaio 1994: n. 10.

TABELLA *M*

(prevista dall'articolo 3, comma 6)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA - RUOLO NORMALE

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
Generale di divisione	–	–	9 (*b*)	–	–
Generale di brigata	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	26	1 o 2 (*c*)	Un quinto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della Scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	78	5	Un sesto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti due anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (*e*)	382	12 o 13 (*d*)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	–	204	–	–
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	675	45 (*f*)	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	687	–	–
Sottotenente ...	Anzianità	Superare il corso di applicazione (*g*)			

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo

(*b*) Fino al 30 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 5 Dal 31 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 7. Dal 31 dicembre 1992 l'organico del grado è pari a 8 Dal 1° gennaio 1993 l'organico del grado è pari a 9

(*c*) Dal 1992 ciclo di tre anni· una promozione nel primo e nel secondo anno, due promozioni nel terzo anno

(*d*) Dal 1992 ciclo di tre anni· tredici promozioni nel primo e nel secondo anno, dodici nel terzo.

(*e*) I periodi – inferiori a due anni – trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.

(*f*) Le promozioni annuali al grado di maggiore per l'anno 1992 sono pari a 59 unità di cui 14 in eccedenza all'organico Dal 1° gennaio 1995 le promozioni annuali al grado di maggiore sono pari a 51 unità

(*g*) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n 1137.

Articolo 4.

(*Aumento dell'organico del personale addetto a compiti amministrativo-contabili di supporto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai servizi connessi alla lotta alla criminalità*)

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 36, comma primo, numero 6), punto V), della legge 1° aprile 1981, n. 121, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, per le specifiche esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonchè dei servizi comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentate, nel biennio 1993-1994, per ciascun profilo e qualifica, nella misura e secondo la progressione annuale fissata nella allegata tabella *N*.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14-*bis* del citato decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e a partire dagli incrementi di organico in esso previsti, l'aliquota del 15 per cento indicata nel comma 3 del medesimo articolo è fissata al 25 per cento.

3. Alla copertura dei posti portati in aumento in applicazione del comma 1, si provvede, fino al limite del 50 per cento dell'incremento di organico, mediante utilizzazione delle graduatorie e dei concorsi espletati nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e in corso di espletamento alla stessa data. Alla copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti con le modalità e procedure suindicate e con quelle stabilite dal comma 2, si provvede mediante pubblico concorso anche con le modalità indicate dall'articolo 103, comma secondo, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 15.243 milioni per l'anno 1993 ed in lire 27.284 milioni a decorrere dall'anno 1994.

TABELLA *N*

(*prevista dall'articolo 4, comma 1*)

LIVELLO	PROFILI PROFESSIONALI	Inserimento	
		1993	1994
VI	Programmatore (programmatore di C.E.D.) .	8	5
VI	Assistente amministrativo (segretario amministrativo)	40	40
VI	Ragioniere (segretario di ragioneria)	50	50

LIVELLO	PROFILI PROFESSIONALI	Inserimento	
		1993	1994
V	Addetto ai *Personal Computers*	91	36
V	Stenodattilografo	13	8
IV	Dattilografo	88	43
IV	Coadiutore (archivista)	113	109
IV	Buttero (addetto ai quadrupedi-conducenti)	–	20
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera (commesso)	47	40
II	Addetto alle attrezzature e pulizie (addetto ai servizi di pulizia: manovale)	80	69
		530	420

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 4, i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4...

1. Ai vice direttori generali della Pubblica sicurezza, al vice comandante dell'Arma dei carabinieri, al comandante in seconda della Guardia di finanza e al vice direttore del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria compete, dal 1° gennaio 1992 e nella misura del sessanta per cento, l'indennità di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, spettante ai rispettivi comandanti e direttori generali. Con la medesima decorrenza detta indennità compete agli appartenenti ai medesimi corpi, ruoli e amministrazioni, di pari grado o qualifica, preposti alla direzione di uffici di livello superiore o corrispondente ovvero con incarico o funzioni di diretta collaborazione con l'autorità nazionale di pubblica sicurezza, nonchè al direttore tecnico-operativo della Direzione investigativa antimafia.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in complessive lire 740 milioni circa per anno a decorrere dal 1° gennaio 1992, si provvede per gli anni 1992, 1993 e 1994 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Potenziamento delle forze di polizia».

4.0.3 DELL'OSSO

In via subordinata all'emendamento 4.0.3, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Ai vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè al vice comandante dell'Arma dei carabinieri ed al comandante in seconda della Guardia di finanza compete, dal 1° gennaio 1992 e nella misura del 60 per cento, l'indennità di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni annui a partire dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Potenziamento delle Forze di polizia"».

4.0.1 DELL'OSSO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*. – All'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma ventiduesimo, dopo le parole: "del ruolo dei commissari", sono inserite le seguenti: "ed equiparati della Polizia di Stato";

b) al comma ventitreesimo, dopo le parole: "del ruolo dei Commissari", sono inserite le seguenti: «ed equiparti della Polizia di Stato"».

4.0.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

DELL'OSSO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento da me presentato, che è stato fatto proprio in Commissione affari costituzionali dal senatore Acone, risulta accolto per quanto di competenza della Commissione bilancio all'unanimità, e non è cosa di poca rilevanza.

L'emendamento 4.0.3, che peraltro si illustra da sè, tende a riconoscere un'indennità differenziata ai vertici delle sole tre forze di polizia nella misura del 60 per cento di quella prevista dalla legge n. 472 del 1987. I soggetti istituzionali interessati dall'emendamento sono

complessivamente cinque: i tre vice capi del Dipartimento di pubblica sicurezza, il vice comandante dell'Arma dei carabinieri e il vice comandante della Guardia di finanza, inseriti ai vertici delle rispettive carriere e all'interno delle istituzioni di provenienza.

Non voglio soffermarmi sull'esiguità della spesa che tale emendamento comporta, essendo essa irrilevante e comunque prevista nell'accantonamento specifico per il potenziamento delle forze di polizia. Motivi di opportunità e di legittimità, strettamente collegati alle funzioni delicatissime e rilevantissime esercitate dai soggetti istituzionali interessati, non disgiunti dall'apprezzato e riconosciuto maggiore impulso che il Ministro dell'interno sta dando nella ricerca di una più incisiva comune collaborazione tra le forze di polizia, tesa ad ampliare e a rafforzare la risposta certa, sicura e democratica dello Stato nei confronti della delinquenza comune e di quella organizzata, mi inducono a sostenere l'emendamento e a chiederne, convinto, a voi tutti, colleghi e rappresentanti del Governo, l'approvazione.

* RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.2 del Governo è di natura prevalentemente tecnica. Esso propone di aggiungere, ai commi 22 e 23 dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981, dopo le parole: «del ruolo dei commissari», le altre: «ed equiparati alla Polizia di Stato», al fine di evitare difficoltà di interpretazione nella pratica attuazione della legge. Illustro anche altri emendamenti.

L'emendamento 5.1 tende ad includere nelle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 425 del 1989, oltre alla Svizzera, anche l'Austria, con la quale il Governo italiano è legato da un accordo bilaterale.

L'emendamento 7.1, infine scaturisce da un'osservazione formulata dalla Commissione bilancio circa l'opportunità che gli oneri a regime per l'esercizio finanziario 1995, che superano di circa 80 miliardi la somma prevista per il 1994, costituiscano il limite fino a concorrenza del quale le amministrazioni non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato. Il Governo si è adeguato così prontamente alle osservazioni della 5ª Commissione permanente.

PRESIDENTE. Avverto che è stato testè presentato da parte del Governo un ulteriore emendamento all'articolo 5.

Invito il senatore segretario a darne lettura.

POZZO, *segretario*.

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «è consentito», *sostituire il testo con il seguente*: «l'affidamento in concessione dei servizi di controllo nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia, da determinarsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno».

5.3 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

(*Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia*)

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità doganale, nonchè i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo e di vigilanza degli impianti di servizio e tecnologici, degli aeromobili e degli altri beni esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonchè ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresì gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.

4. In caso di necessità l'autorità di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di vigilanza e di controllo.

BERNARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI. Signor Presidente, vi è una certa perplessità sul testo di questo emendamento presentato dal Governo all'articolo 5. L'8ª Commissione ha espresso un parere negativo, cui si è fatto riscontro con questo emendamento, precedentemente sottoscritto da me e da altri colleghi ed ora fatto proprio dal Governo, che impone il criterio di una maggiore sicurezza per certe operazioni che si svolgono in ambito aeroportuale che, se concesse al gestore privato, potrebbero essere espletate nell'inosservanza di determinati parametri di sicurezza. Il nostro intento era quello di essere chiari, lasciando ad un decreto interministeriale la definizione degli ambiti di competenza indeclinabile delle forze di polizia e dello Stato, come garanti della sicurezza del cittadino (e quindi del volo e dell'aeromobile), e delle funzioni che possono essere delegate a privati cittadini attraverso una concessione.

È questo il senso dell'emendamento. Esso, in definitiva, è in sintonia anche con l'emendamento 5.2, soppressivo di alcune parole del

comma 1 dell'articolo 5, presentato dal relatore, senatore Murmura. Si tratta di valutare quale sia la formulazione più esatta.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, noi abbiamo alluvioni di emendamenti. Ho presentato e parzialmente illustrato gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, che a seguito dell'originario rilievo della Commissione bilancio sono stati entrambi corretti, onde evitare il possibile equivoco nascente dalla preoccupazione dell'aumento dell'organico e quindi della spesa.

Ritengo che questi due articoli, che fanno parte del disegno di legge di conversione, rispondano alle esigenze generali già evidenziate, in quanto non comportano un aumento di organico o di spesa e sono conseguenti a quanto disposto dal decreto-legge per dare una maggiore razionalità all'ordinamento complessivo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4.0.3 e 4.0.1, presentati dal senatore Dell'Osso, ho già specificato durante la mia relazione introduttiva che tali emendamenti, che rispondono ad un principio di razionalità per le funzioni vicarie che espletano i beneficiari, potrebbero determinare una situazione difficile. Infatti, bisogna tener presente che gli altri livelli dirigenziali, in posizione più alta, non potrebbero accettare questo trattamento. La conseguenza, allora, sarebbe quella di estendere a tutti i benefici previsti dagli emendamenti, secondo un meccanismo da catena di Sant'Antonio, al quale non si porrebbe alcun limite. D'altra parte, bisogna anche tener presente che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario; quindi, per quanto riguarda gli emendamenti 4.0.3 e 4.0.1 mi rimetto al parere del Governo.

L'emendamento che ho presentato all'articolo 5, come ho già detto, nasce dall'esigenza di evitare il possibile pericolo di turbamenti e attentati derivante da una concessione ai privati. Pertanto, propongo di sopprimere al comma 1 dell'articolo 5 le parole: «e di vigilanza per gli impianti di servizio e tecnologici, degli aeromobili e degli altri beni»; di conseguenza, al comma 4 si devono sopprimere le parole: «di vigilanza e».

È stata poi sottolineata da parte del senatore Bernardi, presidente dell'8ª Commissione permanente, che ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, l'esigenza di procedere ad un coordinamento del testo. Penso di non dovermi opporre a questa proposta emendativa, anche se è necessario capire come e dove debba essere inserita. Comunque, se questa proposta fosse accettata, si renderebbe necessaria – a mio avviso – una modifica del comma successivo. Forse, al comma 2, laddove si recita...

PRESIDENTE. Senatore Murmura, mi permetto di raccomandarle, se possibile, di evitare l'introduzione di troppe modifiche.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti continuano a piovere.

PRESIDENTE. Arrestiamo questa pioggia.

MURMURA, *relatore*. Come stavo dicendo, il comma 2 dell'articolo 5 recita: «... stabilisce le condizioni e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, ...». Dovrei capire meglio le finalità dell'emendamento proposto dal senatore Bernardi, altrimenti sarò costretto ad esprimere parere contrario.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, sull'emendamento 4.0.3, esprimo parere contrario, per le ragioni già illustrate dal relatore.

Su tutti i rimanenti emendamenti il parere sarà espresso dal sottosegretario per l'interno Ruffino.

* RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Presidente, circa l'emendamento 4.0.1, vorrei pregare il collega Dell'Osso di ritirarlo, innanzi tutto in rapporto al parere della Commissione bilancio, che ha espresso sì un parere favorevole per gli aspetti di competenza, ma ha altresì rilevato la opportunità che la Commissione di merito valuti se tale norma possa avere riflessi di carattere ordinamentale. E poichè non vi è dubbio che la norma, così come è formulata, ha riflessi di carattere ordinamentale, il Governo si rende conto di come ai vice direttori generali del dipartimento della pubblica sicurezza, al vice comandante dell'arma dei carabinieri, al comandante in seconda della Guardia di finanza, si debba riconoscere una specificità particolare e quindi, in definitiva, una particolare indennità.

Peraltro, la questione potrebbe comportare, a livello dell'ordinamento, alcune disparità di trattamento, alcune discriminazioni che potrebbero ripercuotersi negativamente; in altri termini, si dovrebbe estendere immediatamente l'effetto di trascinamento tenendo conto delle altre specifiche posizioni: onorevoli colleghi, ricordo per tutte quella, istituita recentemente, del direttore generale della DIA, che verrebbe a trovarsi in una situazione di difficoltà, sul piano economico, ma anche ordinamentale rispetto a queste posizioni.

Pertanto, pregherei caldamente il presentatore, senatore Dell'Osso, di voler ritirare l'emendamento, assicurandogli che la questione è all'attenzione del Governo e che verrà evidentemente affrontata (ormai siamo agli sgoccioli di questa legislatura) nella prossima legislatura, in una visione più ampia e più organica. Nell'ipotesi in cui il collega Dell'Osso dovesse insistere nella sua richiesta, il Governo, con vivo rammarico, sarebbe costretto a dare parere negativo.

Non mi esprimo evidentemente sugli emendamenti che il Governo ha presentato, perchè è ovvia l'adesione da parte del Governo.

Mi permetto soltanto, onorevole Presidente, concludendo, di rilevare che il Governo ha apprezzato la posizione della Commissione bilancio, che ha espresso parere favorevole sugli emendamenti riguardanti l'ordinamento dei carabinieri, che non comportano oneri particolari ma che era necessario introdurre in questo decreto-legge. Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 fissava il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri in 9 generali di divisione, 24 generali di brigata, 97

colonnelli. A seguito dell'incremento dell'organico nei suddetti gradi, di cui al nostro provvedimento, l'organico è ora di 10 generali di divisione, 27 generali di brigata e 112 colonnelli; si rendeva necessario incrementare anche la dotazione massima di cui al citato decreto dell'11 luglio 1974, all'esclusivo fine di non vanificare il nuovo incremento con il perverso meccanismo della disposizione per riduzione di quadri.

Quindi è un provvedimento che si impone – ringrazio il relatore per averlo presentato – per cui esprimo parere favorevole sia al primo sia al secondo emendamento.

Esprimo inoltre parere favorevole anche all'emendamento presentato dal senatore Bernardi, che supera alcune perplessità e obiezioni che erano state formulate dalla 8ª Commissione.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALEOTTI. Signor Presidente, desidero far presente molto brevemente, per non rubare tempo all'Assemblea, impegnata in queste ultime ore nell'esame di tanti provvedimenti, che noi non abbiamo alcuna preclusione nei confronti di questo provvedimento.

Riteniamo anzi che sia effettivamente urgente l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè il potenziamento, come è previsto nel decreto-legge, delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature a disposizione delle Forze di polizia. Come però ha rilevato anche il relatore, insieme ad altri colleghi, sono «piovuti» in Aula numerosi emendamenti, signor Presidente, che a nostro giudizio modificano profondamente il testo del decreto-legge e ne ampliano la portata. Tra l'altro, parte di essi tocca alcuni aspetti non di poco conto, e mi sembra che lo stesso Governo si sia espresso in questo senso.

Ad esempio, l'emendamento riferito al disegno di legge di conversione (e questo vorrei sottolinearlo in modo particolare) introduce una delega consistente nei confronti del Governo indicando alcuni princìpi e criteri direttivi. Ritengo quindi che esso vada esaminato anche sotto il profilo dell'applicazione corretta della legge n. 400 dell'agosto 1988.

Accenno soltanto a questo emendamento, ma voglio dire che l'intero complesso degli emendamenti, a mio giudizio, comporta la necessità di un'adeguata riflessione. Mi rendo conto che siamo agli sgoccioli di questa legislatura, ma credo che in modo particolare sarebbe necessario che gli emendamenti fossero esaminati dalla Commissione di merito che è stata appunto incaricata dell'esame del decreto-legge. Peraltro, si tratta di un decreto-legge del 20 gennaio 1992, quindi decisamente recente. Come è noto alla Presidenza e ai colleghi, nel caso di un decreto-legge le Camere sono tenute a riunirsi per esaminarlo anche se sciolte – come sarà nelle settimane a venire – comunque nel rispetto dei termini regolamentari. Mi sembra però che non possiamo subire (e non parlo soltanto a nome del nostro Gruppo,

ma a livello generale) queste imposizioni, al di là – mi permettano il Presidente e i colleghi – di quello che già siamo costretti a fare in modo precipitoso e frettoloso, e molto spesso superficiale, in queste ultime ore della legislatura nelle varie Commissioni.

Ci troviamo di fronte – ripeto – ad un decreto-legge sulla cui rilevanza, importanza ed urgenza conveniamo e abbiamo convenuto ma lo stesso relatore è stato molto serio ed obiettivo facendo rilevare che alcune delle proposte emendative sono di non poco conto. Non voglio usare termini pesanti, dicendo che si tratta di un vero e proprio scardinamento di alcuni princìpi, ma comunque si incide in una materia estremamente delicata, materia peraltro sulla quale il Parlamento, e in particolare quest'Assemblea, si è impegnato, muovendosi credo in maniera rapida e concreta. Mi riferisco, ad esempio, al recente provvedimento, anch'esso ricordato in quest'Aula sulla DIA. Non abbiamo assolutamente nulla in contrario sul provvedimento, e vogliamo che esso vada avanti, ma si tratta di un decreto-legge, le cui norme sono in vigore. Consentiteci dunque di invitare i colleghi, in particolare quelli della 1ª Commissione, a riflettere su questi emendamenti, perchè la loro portata è davvero rilevante.

Queste sono le ragioni per cui mi permetto di sottolineare, anche se in modo estremamente sintetico e senza entrare nel merito degli emendamenti (se all'esame di questi si dovesse pervenire, qualora non fosse accettata questa proposta di una breve sospensione per consentirne un esame più approfondito, vorrà dire che procederemo in questo senso) come sia davvero utile ai fini del nostro lavoro, nella situazione di estrema difficoltà in cui ci stiamo muovendo, con tanti altri provvedimenti da esaminare da qui a questo pomeriggio, che la Commissione, peraltro già convocata e i cui lavori sono stati sospesi, possa rapidamente esaminare con la presenza del Governo questi emendamenti per approfondirli ed esprimere un giudizio equilibrato ed obiettivo che consenta poi all'Aula di esprimere serenamente – tra l'altro la presenza dei colleghi è piuttosto rarefatta – un giudizio, se non meditato, quanto meno frutto di una certa riflessione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, per consentire i richiesti approfondimenti, sospendo brevemente l'esame del disegno di legge n. 3167. Procederemo nel frattempo all'esame delle ratifiche di accordi internazionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

Saporito ed altri. – «Nuove norme sul collocamento obbligatorio» (293);

Antoniazzi ed altri. – «Norme per il collocamento obbligatorio» (347);

Mancino ed altri. – «Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali» (864);

Pollice. – «Norme in materia di assunzioni obbligatorie» (1251);

Cariglia ed altri. – «Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio» (1720);

Salvi ed altri. – «Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette» (1841);

Giugni ed altri. – «Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi» (1922);

Angeloni ed altri. – «Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio» (2080).

La 11ª Commissione permanente è autorizzata a convocarsi anche immediatamente.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 3197, 3198, 3199, 3200, 3201 e 3202

PRESIDENTE. Poichè la Commissione ha terminato solo ieri i propri lavori, i relatori dei disegni di legge nn. 3197, 3198, 3199, 3200, 3201 e 3202 sono autorizzati a riferire orlamente.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscale, con Protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990» (3197) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscale, con Protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* GRANELLI, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione esteri mi ha dato mandato di riferire il parere favorevole alla unanimità su questo trattato. Si tratta di misure relative alla eliminazione della doppia imposizione per favorire maggiori e più trasparenti scambi economici con il Venezuela.

Occorre anche notare che questo trattato viene ad integrarsi con due precedenti accordi, uno relativo alla collaborazione economica, l'altro alla promozione degli investimenti, e quindi completa gli strumenti a disposizione del nostro paese per una maggiore e più produttiva stabilità delle sue relazioni con il Venezuela.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989» (3198) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della

Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ACHILLI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta della ratifica di un trattato mirante ad evitare le doppie imposizioni sul reddito tra l'Italia e la Repubblica coreana; un trattato che segue lo schema abituale già esaminato in altre occasioni. Anzi, tale schema viene riprodotto quasi esattamente.

Vengono introdotte particolari agevolazioni in materia di esenzione fiscale per una durata quinquennale. Questa è l'unica variazione rispetto ai tradizionali trattati in tema di doppie imposizioni sul reddito.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990 e del Protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991» (3199) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990 e del Protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ACHILLI, *relatore*. Signor Presidente, la convenzione stipulata nel giugno 1990 tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'ambiente italiani ed il Direttore generale dell'ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità prevede l'istituzione di tre unità, una delle quali ubicata a Roma, per realizzare anche una più facile sinergia con l'Istituto superiore di sanità.

L'unità di Roma e quella olandese sono di pari consistenza e saranno coordinate da un centro, che viene stabilito a Copenaghen, presso la sede dell'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità. Tale centro risponde alle indicazioni e agli obiettivi previsti dalla Carta europea per l'ambiente e la salute, adottata a Francoforte da 29 Stati europei.

I compiti del centro sono molteplici. Ne citerò alcuni. Il più importante è la costituzione del sistema informativo sanitario ed ambientale europeo, relativo ai paesi firmatari. Questo centro realizzerà a tale scopo una rete tra gli istituti nazionali esistenti nei vari paesi europei e i centri già collegati con l'Organizzazione mondiale della sanità.

Le unità situate a Roma e in Olanda avranno innanzitutto lo scopo di elaborare ed analizzare i dati ambientali e sanitari. Il tutto è quindi indirizzato ad una migliore conoscenza delle condizioni ambientali in modo da offrire alla OMS elementi per successivi interventi.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

per l'istituzione di una unità del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e il protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.436 milioni per l'anno 1992, in lire 2.338 milioni per l'anno 1993 ed in lire 2.397 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.732 milioni per l'anno 1992 ed a lire 867 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, e quanto a lire 704 milioni per l'anno 1992, a lire 1.471 milioni per l'anno 1993 ed a lire 1.530 milioni a decorrere dall'anno 1994, a carico del capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990» (3200) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ACHILLI, *relatore*. Signor Presidente, di questo trattato abbiamo discusso ampiamente in Commissione. Esso venne firmato a Roma dall'allora Presidente Gorbaciov il 18 novembre 1990. Si tratta di un accordo assai importante di sicurezza e cooperazione.

L'elemento che va subito chiarito è che il trattato avrà valore immediato per quanto riguarda la Repubblica federativa russa, subentrata negli obblighi internazionali all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. La Commissione ha auspicato ed ha invitato il Governo a fare in modo che analoghi trattati vengano stipulati con le altre repubbliche indipendenti della Comunità indipendente, in modo che il disegno globale che questo trattato aveva individuato possa ugualmente mantenersi, sia pure con soggetti diversi.

Il trattato è molto complesso, consta di 27 articoli, ognuno dei quali definisce gli strumenti attraverso i quali conferire concreta espressione sul piano politico e sul piano pratico a questo accordo di sicurezza e di cooperazione; quindi rinvio all'esame dei singoli articoli per un quadro completo.

In questa sede credo sia sufficiente dare cognizione degli aspetti generali che sottendono alla natura di questo accordo, che riteniamo non perda assolutamente di importanza per il solo fatto che è cambiato il soggetto giuridico che l'ha stipulato.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del trattato medesimo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 62.000.000 a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, ritengo necessaria una breve dichiarazione di voto da parte del nostro Gruppo, pur condividendo appieno gli argomenti che sono stati portati qui dal relatore, perchè sia sottolineato, anche di fronte ad alcuni equivoci o incomprensioni che sono circolate nell'opinione pubblica, come noi siamo pienamente consapevoli del fatto che ratificando questo trattato compiamo un atto squisitamente politico, pur nella grave incertezza giuridica che accompagna la ratifica che ci apprestiamo ad approvare.

Nonostante tutto, riteniamo che sia molto importante quello che oggi facciamo. Vorrei ricordare che il trattato concluso con la *ex* Unione Sovietica nel 1990 è stato nella storia il primo trattato di amicizia fra l'Italia e quella che era l'URSS.

Se non commetto errori, è stato addirittura il primo trattato di amicizia stipulato tra i due paesi, indipendentemente dalla loro denominazione giuridica.

È stato un trattato concluso nel momento culminante di quella profonda inversione di tendenza che si è raggiunta nella situazione internazionale con la fine della guerra fredda. Non per nulla le firme del presidente Andreotti e del presidente Gorbaciov sotto questo trattato furono poste durante l'ultima visita a Roma dell'*ex* presidente sovietico.

Ora, noi non possiamo ignorare, e credo sia giusto che venga detto nel momento in cui compiamo un gesto di tanta importanza, come la disgregazione che ha investito quel corpo politico che era l'Unione Sovietica abbia gettato su tutti gli atti di politica internazionale di cui la vecchia Unione Sovietica era parte non soltanto un'ombra di incertezza giuridica, ma anche un peso di incertezza politica che non possiamo trascurare.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue* BOFFA). Infatti quella disgregazione ha fatto profilare minacce che a nostro parere vanno giudicate tanto più pericolose, in quanto non solo impreviste, ma oggi ancora difficili da definire e da valutare con precisione e che tuttavia avvertiamo, sia pure confusamente, come non solo non siano trascurabili ma perfino possano – almeno in potenza – diventare più pericolose di quelle che abbiamo conosciuto nei rapporti europei in passato.

Di fronte a questi fatti nuovi, con questa ratifica diamo un segnale molto esplicito della nostra profonda intenzione di non rinunciare affatto alle grandi speranze suscitate in tutti noi e nel mondo nel suo complesso a partire dalla fine della guerra fredda. Credo sia questo il principale significato della ratifica odierna.

Naturalmente non possiamo trascurare gli interrogativi che in un corpo così rappresentativo come il Parlamento nascono per il fatto che l'altro contraente di questo trattato – l'Unione delle Repubbliche Sovietiche – come figura di diritto internazionale è stata dichiarata scomparsa dalle stesse Repubbliche sorte nel territorio che era prima dell'Unione sovietica. Vorrei dire che non è nemmeno semplice per noi stabilire chi sia l'erede dell'Unione Sovietica: dovrebbe esserlo la nuova Comunità di Stati indipendenti che è stata recentemente proclamata, ma devo aggiungere che lo stesso carattere assai impreciso e vago dei documenti con cui si è voluto dare vita a questa comunità è tale da lasciare in tutti noi un legittimo dubbio sul peso e sul ruolo che essa avrà realmente nella vita internazionale dei prossimi anni.

Resta il fatto – questo sì importante ai fini dell'odierna ratifica – che i singoli componenti di quella Comunità, le undici repubbliche che hanno dichiarato di volerne far parte, hanno affermato in quegli stessi atti costitutivi di voler far propri tutti gli impegni sottoscritti dalla *ex* Unione Sovietica; questo credo sia il primo punto da sottolineare nel momento in cui ratifichiamo questo trattato.

Troppo spesso, invece, si dice più semplicemente che l'erede dell'URSS sarebbe la Repubblica federativa russa, il che non è del tutto esatto. La Repubblica federativa russa per ora è erede della vecchia Unione Sovietica soltanto per quanto riguarda il seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU; ma questo è vero perchè esiste una esplicita decisione della Comunità degli Stati indipendenti che delega la Repubblica russa, tramite uno dei suoi pochi atti che abbiano realmente valore internazionale. D'altra parte dobbiamo, però, rilevare anche un altro punto importante: noi possiamo e dobbiamo registrare che almeno una di queste repubbliche – la Repubblica federativa russa – ha dichiarato in modo esplicito (direttamente al Governo italiano durante la recente visita del suo presidente Eltsin a Roma) di voler far propri gli impegni sottoscritti dal governo sovietico. Questo è un risvolto importante da stabilire perchè può sottolineare come la Repubblica russa debba essere direttamente il nostro interlocutore nello sviluppo futuro dell'applicazione di questo trattato. Tuttavia vorrei far notare che non possiamo considerarlo automaticamente come un trattato tra la Repubblica federativa russa e l'Italia, se non – ripeto – come atto di volontà politica che deve facilitare però nella massima misura una sollecita e migliore definizione del trattato stesso da parte di quelli che oggi appaiono i suoi veri *partners* e cioè Italia e Russia. Io credo che il Governo italiano debba prendere l'impegno di completare al più presto nei suoi particolari la migliore definizione giuridica di questo trattato per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Repubblica federativa russa.

Ma questo non basta a mio parere: non possiamo ignorare il fatto che il trattato copre uno spazio geografico-politico in cui esistono oggi altre dieci Repubbliche, che implicitamente erano in passato interessate da questo atto internazionale da noi sottoscritto. Ebbene, con la ratifica, con questo atto politico, noi auspichiamo anche che tutte le Repubbliche siano associate al contenuto politico e giuridico del trattato, a cominciare naturalmente dalle due Repubbliche di Ucraina e Bielorussia che già fanno parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che già sono riconosciute, insieme ad altre, dal Governo italiano.

Concludo segnalando che, se vogliamo restare fedeli ai contenuti del Trattato che in questo momento ratifichiamo, dobbiamo promuovere al più presto la stipulazione di trattati analoghi con tutte queste Repubbliche. È questo l'impegno preciso che chiediamo al Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PIZZO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZO. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista, annuncio il voto favorevole, senza ulteriori considerazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con Allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990» (3201) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con Allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ACHILLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Protocollo in oggetto è stato predisposto a seguito del precedente, di cui peraltro ricalca lo schema, ratificato con la legge 23 agosto 1988, n. 384.

Il nuovo Trattato prevede l'erogazione da parte del Governo italiano di un contributo, per il quadriennio 1991-1994, di 250 miliardi di lire italiane, destinato allo sviluppo economico e sociale, tecnico e culturale, della vicina Repubblica di Malta. È una valutazione politica, quella di continuare ad appoggiare e rafforzare lo sviluppo economico dell'isola, in considerazione sia dei legami di amicizia e collaborazione sia – allora si diceva – della politica di neutralità; oggi evidentemente questo concetto è modificato dalle vicende internazionali, ma rimane la necessità di un collegamento stretto per la posizione strategica che l'isola di Malta ha nel Mediterraneo.

Non intendo richiamare le proposte italiane in relazione alla conferenza «Sicurezza e cooperazione nel Mediterraneo», che evidentemente vedono Malta in una posizione delicata, anche per essere stata recentemente associata ai colloqui che i quattro paesi dell'Europa occidentale (Francia, Italia, Spagna e Portogallo) hanno con gli altri cinque paesi del Maghreb. Pertanto, i legami di cooperazione e di collaborazione con Malta sono più che stretti.

Per quanto riguarda i programmi e i progetti di sviluppo da finanziare, devo dire che questi saranno sottoposti dal Governo maltese a quello italiano e saranno corredati di tutta la documentazione tecnica sufficiente perchè venga fatta una valutazione globale sulla loro fattibilità. Un elemento di novità è rappresentato dal fatto che i fondi di questo protocollo possono anche essere usati per agevolare gli investimenti direttamente produttivi, effettuati da operatori maltesi sia singolarmente sia in *joint-venture* con investitori italiani.

Un altro elemento importante di questo protocollo, innovativo rispetto a quello precedente, è costituito dalla cessione gratuita di tre motovedette e di due elicotteri per sostenere gli sforzi del Governo maltese nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, che in questa zona del Mediterraneo è particolarmente attivo, in tal modo

rafforzando la cooperazione tra le autorità dei due paesi per sconfiggere e debellare il fenomeno. Infine, viene effettuata una descrizione degli elementi di raccordo con il precedente protocollo per le parti non ancora attuate, che vengono regolate in questa sede.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo brevemente per confermare la puntualità delle valutazioni espresse dal relatore in ordine alle ragioni che militano per l'approvazione del provvedimento di ratifica. Inoltre, intendo sottolineare come, attraverso il protocollo, il Governo intenda continuare ad appoggiare e ad accrescere lo sviluppo delle relazioni politiche ed economiche con Malta, in considerazione dei tradizionali legami di solidarietà e di amicizia che ci legano a questo paese, legami riaffermati anche in occasione della recente visita di Stato compiuta in Malta dal Presidente della Repubblica, nonchè in ragione della grande puntualità e del grande rigore delle scelte di neutralità, decise dal Governo maltese, alle quali noi annettiamo una particolare importanza nel contesto di una globale, accresciuta e rafforzata visione di sicurezza dell'intero bacino del Mediterraneo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del protocollo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La somma complessiva di lire 250 miliardi prevista dall'articolo 1 del protocollo è ripartita, in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1991 e di lire 60 miliardi annui dal 1992 al 1994, come segue:

a) 40 miliardi di lire per l'anno 1991 e 30 miliardi di lire annue dal 1992 al 1994 da corrispondersi al Governo maltese in due rate semestrali anticipate scadenti il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno;

b) 17,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per contributi a fondo perduto;

c) 12,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per crediti finanziari rimborsabili in lire italiane, in rate semestrali, in diciotto anni, di cui cinque di grazia al tasso di interesse del 2,50 per cento annuo.

2. Le somme stanziate e non impegnate o non erogate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate o erogate negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, purchè riferibili a programmi e progetti concordati fra le parti entro il 31 dicembre 1994.

3. Le somme di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), per complessivi 120 miliardi di lire saranno erogate e rimborsate, anche in deroga all'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, tramite gli istituti di credito speciali designati dal Ministero del tesoro.

4. Con convenzioni, da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed istituti di credito speciale, saranno regolati i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 3.

5. Tutte le attività e le passività, esistenti al 31 dicembre 1990, della gestione delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge 23 agosto 1988, n. 384, recante ratifica ed esecuzione del protocollo italo-maltese, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986, confluiscono nella gestione di cui al comma 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1991 e in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,

all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali» e, quanto a lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ORLANDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, intervengo brevemente per esprimere la soddisfazione del mio Gruppo per la sottoscrizione dell'accordo con Malta, che rappresenta un salto di qualità nei rapporti tra il Governo maltese e la Repubblica italiana.

Come ha giustamente rilevato nella propria relazione il senatore Achilli, al tradizionale rapporto di cooperazione, si aggiunge quello relativo alla sicurezza. Inoltre, la cessione di alcune unità navali e di alcuni elicotteri mette in condizione i due Governi di cooperare insieme per la lotta contro il traffico della droga e il terrorismo.

Comunque, al di là delle clausole contenute nel trattato, il nostro voto favorevole va in direzione del valore politico che esso assume per i tradizionali rapporti e vincoli di amicizia che legano il popolo italiano a quello maltese.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988» (3202) (Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* GRANELLI, *relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso sono stato autorizzato a riferire oralmente, in sostituzione del senatore Grazioni, il parere unanime della Commissione per la ratifica di questa convenzione.

Vorrei spendere poche parole per sottolinearne il significato.

Si tratta di una convenzione molto interessante dal punto di vista dei princìpi. Sin dal settembre del 1968, come è noto, nell'ambito della Comunità europea era stata approvata una convenzione, a Bruxelles, per l'esecuzione delle decisioni di competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, vale a dire si era proceduto sulla strada della creazione di quello spazio giuridico europeo che consente, non solo il miglioramento delle relazioni tra gli Stati, ma anche una maggiore certezza per i cittadini e per gli operatori.

Fin dal 1981 sono iniziati sforzi diplomatici considerevoli per estendere tale spazio non solo ai paesi che fanno parte della Comunità economica europea, ma anche a quelli aderenti all'EFTA, al fine della creazione di uno spazio più ampio nel quale i soggetti potessero usufruire di una medesima valutazione sia in sede giurisdizionale sia in sede economica e civile.

Il fatto è certamente di un rilievo da sottolineare perchè, in un'area che vede, tra l'altro, 350 milioni di consumatori, si tende a uniformare le procedure, le acquisizioni giuridiche, gli interventi, facilitando così, non solo i rapporti tra persone, società e gruppi, ma anche i rapporti tra gli Stati.

Quindi, è comprensibile che sia passato del tempo per raggiungere un'intesa, perchè la materia era assai complessa, data la diversità di ordinamento tra paesi che aderiscono alla CEE e paesi che hanno, invece, un vincolo molto più libero. Ciò nonostante, i rapporti tra i vari Stati hanno consentito di raggiungere un'intesa abbastanza soddisfacente; in pratica, la convenzione in esame allarga – ripeto – lo spazio giuridico, rifacendosi ad una interpretazione della Corte di giustizia di Bruxelles che è certamente molto importante.

Trattandosi di materia, come dicevo un momento fa, complessa, è anche del tutto comprensibile che la convenzione sia accompagnata da tre protocolli specifici che entrano molto nel dettaglio tecnico della normativa. Questi tre protocolli riguardano: il primo, la competenza, le

procedure, l'esecuzione delle sentenze; il secondo, l'interpretazione uniforme della convenzione nei vari paesi in rapporto al loro ordinamento; il terzo, una specificazione relativa all'articolo 57, che è il più delicato dal punto di vista dei rapporti economici.

A questi tre protocolli si aggiungono due dichiarazioni finali che hanno più che altro il valore di un impegno politico da parte degli Stati che hanno sottoscritto la convenzione e che non integrano, sotto alcun profilo, la convenzione stessa.

Mi pare, signor Presidente e onorevoli colleghi, che vi siano le ragioni per considerare come fatto molto positivo il crearsi di questo spazio giuridico molto ampio che consente la semplificazione delle procedure, l'estensione dell'area di un diritto comune per Stati a diverso ordinamento e, in definitiva, rafforza, sotto questo profilo, nel campo della giustizia in materia economica e commerciale, il cammino, non sempre facile, verso maggiori regole di cooperazione tra gli Stati stessi. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che il Governo, per le ragioni esposte dal relatore, raccomanda l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 61 della convenzione medesima.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dei Protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987» (3203) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987».

Ha facoltà di parlare il relatore.

ACHILLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la dimensione del volume di circa 400 pagine che accompagna il provvedimento non deve spaventare. Si tratta semplicemente di tre protocolli che definiscono le modifiche e gli adeguamenti da apportare agli accordi di cooperazione economica stipulati tra la Comunità economica europea e tre Stati mediterranei, cioè la Giordania, Israele e la Jugoslavia, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità stessa. Sono, quindi, semplici modifiche di designazione di merci e di procedure di *import-export* nei confronti di questi Stati con alcune prescrizioni particolari, a seguito – ripeto – dell'ingresso dei due nuovi Stati nella Comunità.

In forza di tali protocolli, la Spagna ed il Portogallo divengono parte di questi accordi originali, stipulati con gli Stati in oggetto e, di conseguenza, scatta un meccanismo di soppressione immediata o di progressiva riduzione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, o delle misure di effetto equivalente, vigenti negli scambi tra i nuovi Stati membri della CEE e gli Stati terzi interessati.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:

a) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE ed il Regno Hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 9 luglio 1987;

b) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 10 dicembre 1987;

c) protocollo all'accordo tra la CEE e lo Stato di Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3167

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri»

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 3167.

Ricordo che eravamo giunti all'esame degli emendamenti 4.0.3 e 4.0.1, presentati dal senatore Dell'Osso.

Rammento, altresì, che il relatore si era rimesso al Governo, il quale aveva invitato il presentatore al ritiro perchè, diversamente, avrebbe espresso parere contrario. Vorrei chiedere a questo punto al relatore, senatore Murmura, se le posizioni si siano modificate o meno.

Invito, pertanto, il relatore a esprimere nuovamente il proprio parere sull'emendamento 4.0.3.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, sono assai rammaricato ma non ritengo di potermi esprimere favorevolmente sull'emendamento 4.0.3 proposto dal senatore Dell'Osso, in quanto ritengo che esso abbia un effetto moltiplicatore. Mi associo, pertanto, alle parole espresse in senso sfavorevole dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Stante comunque l'assenza del proponente dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 4.0.3.

SIGNORI. Lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore dell'emendamento 4.0.3, presentato dal senatore Dell'Osso e fatto proprio dal senatore Signori, perchè ci sembra che le giustificazioni addotte dal Governo, che pur ritengono fondato il riconoscimento, non attengano all'esigenza di salvaguardare da effetti di trascinamento che non si verificherebbero, dal momento che l'emendamento specifica, in modo tassativo, le cinque persone e i cinque gradi organici che potrebbero godere di questa indennità. Non so dunque quale altro effetto potrebbe determinare l'emendamento, così come paventato dal Governo.

L'impegno a rinviare il tutto alla prossima legislatura significa solo una presa in giro pèr queste alte cariche militari, che sono quelle apicali nelle rispettive carriere. Come si sa, infatti, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri non proviene dall'Arma, ma è un generale dell'Esercito; pertanto, il massimo livello che può essere raggiunto da un militare dell'Arma nella carriera è proprio quello di vice comandante generale. Non si vede quindi perchè a questi non si debba dare il 60 per cento di una indennità che viene corrisposta al Comandante generale.

Sono questi i motivi per i quali riteniamo di non poter accettare l'invito del Governo e che ci inducono ad esprimere il voto favorevole su un emendamento che fa chiarezza e che non comporta oneri incommensurabili perchè è, invece, personalizzato nei confronti di cinque cariche che meritano il riconoscimento.

DELL'OSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OSSO. Signor Presidente, sulla base delle osservazioni svolte stamane in Aula dal rappresentante del Governo, in particolare dal sottosegretario Ruffino, e dal relatore, avevo ritenuto opportuno ampliare, così come da loro suggeritomi, la sfera dei beneficiari con un emendamento che raccoglieva quelle indicazioni.

L'emendamento non ha poi avuto fortuna perchè, sottoposto per il prescritto parere alla Commissione bilancio, riceveva, da un lato, il parere favorevole del rappresentante del Ministero dell'interno, dall'altro, il netto rifiuto del sottosegretario Pavan, che lo ha ribadito in Aula. Personalmente, sono disponibile, considerata la distonia che il Governo presenta al suo interno, a ritirare l'emendamento 4.0.3, che – ripeto – mi era stato suggerito sia dal relatore che dal sottosegretario Ruffino, mentre mantengo l'emendamento 4.0.1 che ha invece avuto l'approvazione totale, incondizionata e unanime da parte della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Senatore Dell'Osso, essendo stato il suo emendamento fatto proprio dal senatore Signori, non può più ritirarlo: il suo eventuale ritiro spetta solo al senatore Signori.

DELL'OSSO. Mi affidavo alla sua cortesia dal momento che mi sono dovuto allontanare due minuti dall'Aula; stamane avevo io stesso illustrato l'emendamento ed avevo pregato il senatore Signori di seguirlo in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Signori, mantiene l'emendamento 4.0.3 oppure lo ritira?

SIGNORI. Signor Presidente, ascoltata l'opinione del presentatore originario dell'emendamento, mi dichiaro favorevole a ritirarlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul successivo emendamento 4.0.1.

MURMURA, *relatore*. Esprimo ancora parere contrario.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Confermo il parere già espresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Dell'Osso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(*Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia*)

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità doganale, nonchè i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo e di vigilanza degli impianti di servizio e tecnologici, degli aeromobili e degli altri beni esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alla forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonchè ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresì gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.

4. In caso di necessità l'autorità di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di vigilanza e di controllo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e di vigilanza», *fino a*: «altri beni».

Al comma 4, sopprimere le parole: «di vigilanza e».

5.2 (Nuovo testo) IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parola: «condizioni», *inserire le seguenti*: «gli ambiti funzionali».

5.4 IL RELATORE

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «è consentito», *sostituire il testo con il seguente*: «l'affidamento in concessione dei servizi di controllo nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia, da determinarsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno».

5.3 IL GOVERNO

All'articolo 5, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 425, le parole: "(Francia e Svizzera)", *sono sostituite dalle seguenti*: "(Francia, Svizzera e Austria)"».

5.1 IL GOVERNO

Metto ai voti l'emendamento 5.2, nel nuovo testo, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 5.3, presentato dal Governo, è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 6 è il seguente:

Articolo 6.

(*Spese per acquisto di beni e servizi*)

1. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente capo e

per far fronte alle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 9, è autorizzata per gli anni 1992, 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in lire 19.989 milioni per l'anno 1992, in lire 179.820 milioni per l'anno 1993 ed in lire 328.877 milioni per l'anno 1994 – ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 1.817 milioni per l'anno 1992, a lire 16.346 milioni per l'anno 1993 ed a lire 29.898 milioni per l'anno 1994 – si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Potenziamento delle forze di polizia».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

È aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per gli anni 1995 e seguenti, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze, le Amministrazioni interessate non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri previsti per la spesa a regime, determinati in lire 38.865 milioni per la Polizia di Stato, in lire 40.529 milioni per l'Arma dei carabinieri ed in lire 22.446 milioni per la Guardia di finanza».

7.1 IL GOVERNO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge è il seguente:

CAPO II

INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICO-LOGISTICHE DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 8.

(*Determinazione del programma pluriennale degli interventi*)

1. Il Ministro dell'interno, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992-1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1994.

4. Per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da utilizzare con le modalità di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere trasferiti dal capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno fondi ai capitoli 2615, 2632, 2635 e 2754 del medesimo stato di previsione nel limite complessivo massimo di 10.000, 12.000 e 15.000 milioni di lire, rispettivamente, per gli anni 1992, 1993 e 1994.

Articolo 9.

(*Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni*)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'articolo 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composta:

a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) da un consigliere di Stato;

e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della ragioneria generale dello Stato;

f) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'articolo 8, comma 4, la commissione è integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione.

6. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo.

Articolo 10.

(*Acquisizione di immobili*)

1. Per le realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma di cui all'articolo 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle stesse, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'interno, determina, con proprio decreto, la quota dei fondi disponibili da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e di previdenza, da destinare all'acquisto di fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli enti ed in

deroga agli eventuali piani di impiego dei fondi, ancorchè approvati. Gli enti gestori, quanto alle realizzazioni comprese nel programma di cui all'articolo 8, operano sulla base di priorità indicate dal Ministro dell'interno.

2. Gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 1 sono concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso di successiva vendita il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall'articolo 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a centottanta giorni.

3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerarsi destinate alla difesa militare dello Stato ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

Articolo 11.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a lire 100.000 milioni per l'anno 1992, lire 200.000 milioni per l'anno 1993 e lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia - (limiti di impegno)».

CAPO III

AUMENTO DEGLI ORGANICI E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICO-LOGISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Articolo 12.

(*Aumento degli organici*)

1. Per le esigenze connesse con i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le relative dotazioni organiche dei capi reparto, dei capi squadra e dei vigili sono complessivamente aumentate di milleottantasette unità ripartite, rispettivamente, come segue: settantacinque, centocinquantatre e duecentosettantuno unità a partire dal 1° gennaio 1993; ottantasei, centottantatre e trecentodiciannove unità a partire dal 1° gennaio 1994.

2. Per le esigenze di cui al comma 1 le dotazioni organiche del ruolo del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco sono incrementate di trecentoventicinque unità ripartite come segue:

responsabile amministrativo	n. 32;
assistente amministrativo	n. 36;
responsabile amministrativo contabile	n. 32;
ragioniere	n. 36;
operatore amministrativo contabile	n. 34;
dattilografo	n. 155.

3. Il predetto aumento è attuato, per ciascuna qualifica, nella misura del 50 per cento per anno a decorrere dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 21.673 milioni per l'anno 1993 ed in lire 46.320 milioni a decorrere dall'anno 1994.

5. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente articolo, è autorizzata per gli anni 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

Articolo 13.

1. Ai fini dell'attuazione di un programma di potenziamento dei mezzi e delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decreto del Ministro dell'interno potranno effettuarsi interventi da finanziare nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 11, coerentemente con l'attuazione del programma di cui all'articolo 8, secondo i criteri di cui al medesimo articolo 8 e all'articolo 9.

Articolo 14.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, valutato in lire 23.840 milioni per l'anno 1993 ed in lire 50.952 milioni per l'anno 1994 – ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.167 milioni per l'anno 1993 ed a lire 4.632 milioni per l'anno 1994 – si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Potenziamento delle forze di polizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 15.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi al disegno di legge, proposti con i seguenti emendamenti:

«Art. 1. ...

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "Normale", "Speciale" e "Tecnico". Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:

il numero massimo della consistenza nei gradi;

i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;

le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:

il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;

le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialità:

informatica;

psicologia applicata;

investigazioni scientifiche;

d) prevedere per il ruolo tecnico, il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento, le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

e) prevedere che all'atto della emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tenico operativo dell'Arma dei carabinieri – previsto dall'artico-

lo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 - non sia più alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano in esso ad esaurimento, continuando ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo;

f) prevedere le norme transitorie per disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento».

1.0.1 (Nuovo testo) IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1...

1. Nell'ambito della revisione degli organici previsto dall'articolo 1.... (*emendamento 1.0.1*) l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non può essere superiore a:

a) a decorrere dal 1° gennaio 1993, 2 unità per i generali di divisione;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1992, 7 unità per i generali di brigata;

c) a decorrere dal 1° gennaio 1992, 43 unità per i colonnelli.

2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974».

1.0.2 (Nuovo testo) IL RELATORE

All'emendamento 1.0.1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*g*) Le norme delegate saranno emanate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Sopprimere la lettera f).

1.0.1/1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.1/1, da me presentati, si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, a tale riguardo, noi abbiamo sollevato già alcune obiezioni di principio, che a me sembrano importanti, anche sul piano della condotta legislativa da parte del Governo. Infatti, emendamenti della portata di quelli che stiamo per esaminare all'articolo 1 dovrebbero essere correttamente presentati in Commissione, perchè non si può considerare il problema del potenziamento delle forze dell'ordine un fatto da trattare all'ultima ora, in clima di fine legislatura. Se si poneva il problema della lotta alla criminalità, del potenziamento delle forze dell'ordine, il Governo aveva il dovere di sottoporre un provvedimento serio all'esame delle Commissioni, e non richiedere, all'ultimo momento, una delega legislativa in un decreto-legge che il Governo ha varato senza guardare alla realtà della struttura delle forze dell'ordine e dei carabinieri, ricordandosi, all'ultimo momento, con un emendamento presentato in Aula, della questione del potenziamento degli organici dell'Arma. Questo è scorretto ed ingiusto anche nei confronti delle forze dell'ordine e dei carabinieri in particolare.

Ed allora bisogna agire in maniera corretta, bisogna presentare le proposte di modifica nelle Commissioni, perchè quando gli emendamenti non comportano correzioni di norme, bensì articoli aggiuntivi che, attraverso la delega legislativa, conferiscono un potere legislativo al Governo, la correttezza parlamentare vuole che i testi di delega siano inseriti nelle proposte del Governo inizialmente sottoposte all'esame del Parlamento. Noi pertanto solleviamo, in primo luogo, una questione di principio, di correttezza parlamentare, regolamentare e costituzionale: le deleghe legislative vanno presentate nei testi e non negli emendamenti alle leggi di conversione.

Detto questo, per quanto riguarda la questione di merito, prendiamo atto che il relatore, in base alle obiezioni già sollevate anche dal senatore Galeotti, ha introdotto due correzioni che però riteniamo insufficienti. Infatti, è certamente giusto avere introdotto la correzione secondo cui le norme delegate saranno emanate in base al preventivo parere delle Commissioni parlamentari; come pure positiva è stata l'eliminazione della lettera *f*), che costituiva una delega in bianco senza criteri direttivi, che non era accettabile, nè proponibile sul piano costituzionale.

Rimane tuttavia una questione che va chiarita, e cioè che questa delega è conferita nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalle vigenti disposizioni. Ora, mi pare che il relatore fosse favorevole ad introdurre questa correzione nella prima parte dell'articolo; dove si dice: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri», bisogna dire «nell'ambito delle attuali misure già previste dall'articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9». Bisogna essere più chiari in questo senso, almeno questo. In ogni caso rimane, signor Presidente, la nostra denuncia di un modo scorretto

di agire perchè non si presentano emendamenti di questa portata all'ultimo momento in Aula; è questo un modo scorretto anche nei confronti delle Commissioni che stanno facendo un lavoro convulso, spesso disordinato e improduttivo, in quest'ultima fase, assai discutibile, e, nello stesso tempo, si vedono presentare in Aula emendamenti su decreti-legge, che, addirittura, secondo l'opinione della maggioranza, dovrebbero considerarsi inemendabili, e questo non va certo verso la linea istituzionale di non emendare i decreti-legge.

Ora, non solo voi non ottemperate a questa vostra linea, ma, addirittura, infilate le deleghe legislative nella legge di conversione, all'ultimo momento. Mi pare, quindi, che la nostra denuncia debba risultare forte e chiara in una fase din cui le regole stanno per essere straziate; che almeno rimanga agli atti la nostra protesta e la nostra riserva. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MURMURA, *relatore*. Vorrei far rilevare, pur senza entrare in polemica perchè non è il caso nè i rapporti con i colleghi del PDS ed in particolare con il collega Maffioletti sono tali da determinare un clima di polemica, che esistono numerosi precedenti, anche recenti, per i quali nella legge di conversione sono sate previste norme di delega.

Comunque, per me, come presentatore, era chiaro che non si intendeva superare, nel complesso, la dotazione organica degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; tuttavia, per evitare ogni e qualsiasi pericolo di diversa interpretazione, ritengo che all'inizio del quarto rigo dell'emendamento 1.0.1 si possano sostituire le parole: «di cui all'» con le altre: «come stabilite dall'». In tal modo, non si corre il pericolo di una diversa interpretazione perchè si sta all'interno della creazione dei tre ruoli (normale, speciale e tecnico), il che significa dare, all'Arma dei carabinieri un ordinamento interno, per quanto attiene ai ruoli degli ufficiali, simile a quello delle altre forze armate.

Con questa proposta, con la soppressione della lettera *f*) e con il parere delle Commissioni parlamentari si è voluto individuare una soluzione che, confermando la validità del principio, consenta di pervenire a tale adeguamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta formulata dal senatore Maffioletti e sulla modifica introdotta dal relatore.

* RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole, anche se non può non fare due considerazioni. In primo luogo, che l'emendamento, sia pure in modo informale, era stato presentato ai colleghi della Commissione affari costituzionali.

GALEOTTI. Non era stato esaminato.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Galeotti, ho detto, infatti, che l'emendamento era stato presentato in modo informale ai colleghi presenti nella Commissione affari costituzionali.

In secondo luogo, si parla sempre molto di delegificare; ebbene, a prescindere dalla questione di principio sollevata con acume dal collega Maffioletti, devo riferire che il Governo accetta che questi decreti legislativi vengano emanati previo parere delle Commissioni competenti, ma faccio rilevare che gli stessi riguardano il numero massimo della consistenza nei gradi, le modalità di avanzamento, il numero massimo e la consistenza dei requisiti legati alle modalità di avanzamento, l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali, il servizio permanente per la psicologia, l'informatica e l'investigazione scientifica. Onorevoli colleghi, credo sia stato opportuno inserire questi decreti legislativi anche per liberare il Parlamento da una legislazione su questi particolarissimi problemi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 1.0.1, presentato dal relatore, nel nuovo testo, con la proposta formulata dal senatore Maffioletti ed accettata dal presentatore di sostituire le parole: «di cui all'» con le altre: «come stabilite dall'».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALEOTTI. Signor Presidente, già in Commissione abbiamo annunciato il nostro consenso sul disegno di legge di conversione in esame ed io stesso, nel prendere la parola questa mattina, ho fatto presente che non vi era alcuna preclusione, da parte nostra, sul decreto, sulla sua urgenza e sul potenziamento degli organici, sulle strutture e sulla stessa necessità che impianti e attrezzature adeguati fossero garantiti alle forze di polizia, in un momento così difficile di contrasto soprattutto della criminalità organizzata.

Credo doverosamente, prima io e poi il collega Maffioletti, abbiamo sollevato una questione di principio e prendiamo atto di alcune correzioni, molto opportune, soprattutto per quello che riguarda gli articoli aggiuntivi alla legge di conversione del decreto-legge. Le ragioni di fondo che ci hanno spinto ad esprimere in Commissione un parere

favorevole, e quindi il nostro consenso al decreto-legge e alla legge di conversione, restano pertanto immutate.

Ribadisco, dunque, il voto favorevole del nostro Gruppo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORI. Signor Presidente, i senatori socialisti votano a favore di questo disegno di legge. Il Parlamento ha approvato – lo sappiamo – una serie di provvedimenti al fine di ampliare e consolidare la capacità di incidere nella realtà e rafforzare la presenza e la risposta dello Stato nei confronti della criminalità organizzata e di quella di natura mafiosa.

Spiccano, per la loro importanza e rilevanza, l'istituzione della Superprocura e i provvedimenti antiracket, che hanno iniziato a dare qualche frutto positivo. È importante – lo afferma il disegno di legge – migliorare il livello di efficienza delle forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza), così come è importante incrementare la presenza delle forze dell'ordine, soprattutto nelle aree maggiormente esposte alla criminalità e garantire maggiore efficienza agli organi investigativi, ai fini di una seria prevenzione e di una altrettanto adeguata repressione. Elevare la qualità, la quantità dei mezzi è un'altra esigenza che ci incalza da vicino. L'aumento di risorse umane, previsto dal disegno di legge in titolo per i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e i Vigili del fuoco sono prospettati all'interno del testo; se il provvedimento ha un difetto è proprio quello di prevedere incrementi eccessivamente deboli: d'altra parte, non poteva che essere così, per contenere le spese nell'ambito degli accantonamenti previsti dalla legge finanziaria.

C'è un altro aspetto, signor Presidente, prima di concludere, che vorrei richiamare all'attenzione del Sottosegretario per l'interno, nonchè alla sua attenzione: mi riferisco all'articolo 5, rispetto al quale non ho inteso presentare un emendamento, per le ragioni che hanno sconsigliato la presentazione di proposte di modifica, e cioè per l'esigenza di licenziare rapidamente il provvedimento. Nella seconda parte del comma 1 dell'articolo 5 del decreto si dice: «è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo e di vigilanza degli impianti di servizio e tecnologici, degli aeromobili e degli altri beni esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia». Capisco che si tratti di compiti particolari, ma a me sembra che si tratti, pur sempre, di compiti rilevanti ed importanti. Richiamo allora l'attenzione del Governo e la sua, signor Presidente, sul comma 2 del medesimo articolo 5, laddove si prevede che «Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate». Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi in particolare su questo comma 2

dell'articolo 5 perchè riguarda le caratteristiche del personale e dei mezzi a disposizione di chi potrà avere in affidamento e in concessione quei servizi così delicati ed importanti, come quelli aeroportuali, per non incorrere in difficoltà ed in inconvenienti estremamente gravi e seri.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare rappresenta un passo in avanti e per questo voteremo in suo favore. Tuttavia, ad avviso del Gruppo socialista, questo capitolo non può essere considerato chiuso, ma rimane aperto anche dopo l'approvazione del provvedimento al nostro esame. Infatti, occorre dotare le forze dell'ordine pubblico di organici più consistenti, di mezzi più moderni di quelli di cui attualmente dispongono.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, il cui titolo, per effetto degli emendamenti approvati, è il seguente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri».

È approvato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito, integrato dagli argomenti non trattati questa mattina.

La seduta è tolta (ore 14).

Allegato alla seduta n. 659

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 29 gennaio 1992 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 6223. – Deputati FARIGU ed altri. – «Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale» (3209) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in sede deliberante, previo parere della 5ª Commissione.

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5845-B. – Deputati MOTETTA ed altri. – «Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista» (3158-*bis*) (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previo parere della 5ª Commissione.

Disegni di di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5711. – «Trattamento tributario delle indennità di trasferta percepite dagli uffici giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari» (3210) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 29 gennaio 1992 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

POLLICE. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della Costituzione» (3208).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrzione), in data 29 gennaio 1992, ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per i disegni di legge: SAPORITO e altri. - «Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici» (41); SCEVAROLLI ed altri. - «Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato» (98); PERUGINI ed altri. - «Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali» (759); FILETTI. - «Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato» (1024); GUIZZI ed altri. - «Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti» (1637); BOATO. - «Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato» (2109); MAFFIOLETTI ed altri. - «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2359).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 28 gennaio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, un documento finale - approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) di quell'Assemblea nella seduta del 22 gennaio 1992 - sulle proposte di regolamento CEE COM (91) 409, relativa al latte ed ai prodotti lattiero-caseari.

Detto documento sarà inviato alla 9ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documenti

La Corte dei conti, con lettera in data 20 gennaio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, l'elenco dei contratti da essa registrati nel corso dell'anno 1991 e per i quali non è stato seguito il parere del Consiglio di Stato (*Doc.* VI-*bis*, n. 1).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 29 gennaio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1991, n. 190,

il testo delle nuove disposizioni legislative concernenti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale (n. 207).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale documento è stato deferito, in data 29 gennaio 1992, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 febbraio 1992.